

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla tutela penale in materia religiosa. Un *excursus* (1957-2005)

Maria Cristina Ivaldi

SOMMARIO: 1. Alcune considerazioni introduttive – 2. Le previsioni del codice Rocco ed il problema dell'armonizzazione con i precetti costituzionali – 3. Uno sguardo ai primi decenni di giurisprudenza della Corte costituzionali in ordine alla tutela penale del fenomeno religioso – 3.1. Gli iniziali interventi sul vilipendio e sulla bestemmia – 3.2. I successivi pronunciamenti degli anni sessanta e settanta – 4. Gli effetti della revisione concordataria sui giudizi di legittimità costituzionale – 4.1. Le decisioni rese sull'art. 724 c.p. – 4.2. Le pronunce in tema di «delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi» – 5. Il decennio 1995-2005 e la sostanziale «ridefinizione» del sistema ad opera della Consulta – 5.1. La «svolta» del Giudice delle leggi a proposito della bestemmia – 5.2. L'ulteriore giurisprudenza costituzionale sui «delitti contro il sentimento religioso» – 6. Fine delle problematiche in materia di tutela penale del sentimento religioso?

1. Alcune considerazioni introduttive

La sentenza, 18–29 aprile 2005, n. 168¹, resa in merito all'art. 403 del codice penale vigente segna un ulteriore tappa – l'ultima quanto alla parificazione della misura sanzionatoria – nella ridefinizione della tutela penale in materia religiosa intrapresa dalla Corte costituzionale, per certi versi, fin dall'inizio della sua attività.

La decisione giunge, praticamente, alla conclusione del primo cinquantennio di attività, che ha visto — anche se con alterne prese di posizione — i giudici della costituzionalità giocare un ruolo di primo piano nella materia *de qua*². Arco temporale che ha registrato un copioso numero di interventi resi ai diversi livelli dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, il cui contenuto tratteggia un contesto diversificato e di una complessità non comune³.

¹ Disponibile *on line* nel sito www.cortecostituzionale.it. Questione sollevata da Trib. Verona, ord. 16 marzo 2004, (*Quad. dir. pol. eccl.*, 2004/3, 891) nel processo promosso nei confronti di Adel Smith per aver – nel corso di una trasmissione televisiva dell'emittente privata «Tele Nuovo» dell'8 novembre 2002 – descritto la Chiesa cattolica «una grande associazione a delinquere», chiamato il cardinale Biffi «miserabile» ed indicato il Sommo Pontefice «capo di questa istituzione che io definisco associazione a delinquere. Per una sintetica analisi v. *infra* 5.2.

² Definisce i giudici costituzionali protagonisti attivi dell'elaborazione dell'indirizzo politico della Repubblica in ambito religioso S. LARICCIA, *Stato e chiesa in Italia. 1948-1980*, Brescia, Queriniana, 1981, 19.

³ Per una ricostruzione della giurisprudenza avente ad oggetto gli artt. 402-406 e 724 c.p. sia consentito rinviare a M.C. IVALDI, «Quarant'anni di giurisprudenza costituzionale sulla tutela penale in materia di religione: una rassegna (1956-1995)», in *Dir. eccl.*, 1996, II, 325-388 nonché a ID., *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2004, I e ss., spec. risp. 335 e ss. e 263 e ss., per quanto riguarda la cronologia delle pronunce rese dal 1956 – anno di entrata in funzione della Corte costituzionale – dove, nel complesso, si annoverano ben 181 decisioni alle quale devono essere aggiunte oltre alla sentenza che costituisce l'occasione di queste riflessioni e la già richiamata Trib. Verona, ord. 16 marzo 2004 pure Cass. pen., sez. III, 13

Se si ripercorre brevemente la parte iniziale – corrispondente più o meno ai primi quarant'anni di attività della Consulta – della giurisprudenza, non solo costituzionale, in materia di «delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi» e di bestemmia non si può non fotografarne l'alternanza e l'oscillazione che conferma l'esistenza di una tensione dialettica la quale ha sempre contraddistinto il dibattito sulla protezione penale del fenomeno religioso: una tensione — presente del resto anche nella stessa dottrina — volta alla progressiva ricerca di un punto di equilibrio tra forme di tutela privilegiata, frutto di una codificazione datata ed ideologicamente tutt'altro che imparziale, e le esigenze di uguaglianza, libertà religiosa e libera manifestazione del pensiero garantite — o quantomeno promesse — dalla Carta costituzionale⁴.

Nondimeno deve essere precisato che all'abbondanza del passato fa da contraltare un esiguo numero di pronunciamenti nel presente – sintomo forse anche di un'attenuata reattività sociale verso tale tipologia di reati – anche se è proprio in quest'ultimo decennio che si porta a compimento l'opera del Giudice delle leggi di epurazione dalla normativa in oggetto dai più evidenti elementi di incostituzionalità, anche se con esiti non pienamente soddisfacenti.

marzo – 2 maggio 2003, n. 20739 e Trib. Taranto, sez. Martina Franca, 1° marzo 2004, entrambe in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2004/3, 892 e 893).

In ordine al periodo anteriore, per la giurisprudenza prodotta a partire dall'entrata in vigore del codice Rocco, si rinvia a S. BERLINGÒ, «Rassegna di giurisprudenza in tema di delitti contro il sentimento religioso», in *Dir. eccl.*, 1968, II, 30 e G. CASUSCELLI, «Rassegna di giurisprudenza sull'art. 724, 1° comma c.p.», *ivi*, 1970, II, 150.

⁴ Non è possibile, in questa sede, fornire indicazioni esaustive – v. però la sezione «Indicazioni bibliografiche per l'approfondimento» della pagina tematica dedicata alla tutela penale del sito www.olir.it curata dalla scrivente – della ingente produzione dottrinale in materia. Fra i contributi a carattere monografico v.: F. CAMPOLONGO, *I delitti contro la religione e la pietà dei defunti*, Napoli, 1929-1930, 240pp.; A. CONSOLI, *Il reato di vilipendio della religione cattolica*, Milano, Giuffrè, 1957, 231pp.; C. LIGNOLA, *Alcune osservazioni in merito ai reati che offendono la religione*, Napoli, D'Auria, 1957, XII-124pp.; F.P. GABRIELI, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà verso i defunti*, Milano, Giuffrè, 1961, XVI-696pp.; E.G. VITALI, *Vilipendio della religione dello Stato. (Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale)*, Padova, Cedam, 1964, XII-208pp.; F. BOLOGNINI, *Riflessioni sul reato di vilipendio della religione*, Milano, Giuffrè, 1974, 156 pp.; M. FIORE, *Il reato di «turbatio sacrorum». Contributo all'interpretazione dell'art. 405 c.p.*, Padova, Cedam, 1978, XVI-339pp.; P. SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, Milano, Giuffrè, 1983, 296pp. ed il già cit. MC. IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2004, X-306pp.

Numerose risultano le voci enciclopediche. Si ricordano, quanto alla normativa di cui al codice Zanardelli: F. BENEVOLO, «Bestemmia» (1890-1899) in *Dig. it.*, vol. V, Torino, Utet, ristampa stereotipa, 1926, 652; F. CAMPOLONGO, «Culti (reati contro la libertà dei culti)», in *Dig. it.*, vol. VIII, parte IV, Torino, 1899-1903, 781; A. LION, «Bestemmia», in *Enc. giur. it.*, vol. II, parte I, Milano, Società editrice libraria, s.d. (ma 1911), 555; R. CRESPOLANI, «Culti (reati contro la libertà dei)», in *Enc. giur. it.*, vol. III, parte IV, Milano, Società editrice libraria, 1906, 1227; quanto al codice Rocco: M. PIACENTINI, «Bestemmia», in *Nuovo dig. it.*, vol. II, Torino, Utet, 1937, 240, ID., «Religione (Delitti contro la religione e la pietà dei defunti)», in *Nuovo dig. it.*, vol. XI, Torino, Utet, 1939, 339; ID., «Bestemmia», in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, Utet, 1958, 379; M. MAZZA, «Bestemmia», in *Enc. for.*, vol. I, Milano, Vallardi, 1958, 759; C. R(EVIGLIO DELLA) V(ENERIA), «Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti», in *Enc. for.*, vol. III, Milano, Vallardi, 1958, 67; P. CIPROTTI, «Bestemmia e manifestazioni ultraggiose verso i defunti. a) Diritto penale», in *Enc. dir.*, vol. V, Milano, Giuffrè, 1959, 300; A. SANTORO, «Sentimento religioso e pietà dei defunti (Delitti contro il)», in *Noviss. dig. it.*, vol. XVI, Torino, Utet, 1969, 1227; G. MARINI, «Bestemmia», in *Noviss. dig. it., App.*, vol. I, Torino, Utet, 1980, 733; L. SPINELLI, «Religione dello Stato», in *Noviss. dig. it., App.*, vol. VI, Torino, Utet, 1986, 624; P. SIRACUSANO, «Bestemmia», in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Torino, 1987, Utet, 442; L. MUSSELLI, «Religione (reati contro la)», in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988, 729; P. SPIRITO, «Sentimento religioso (tutela penale del)», in *Enc. giur.*, vol. XXVIII, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 1992, I; P. CAVANA, «Sentimento religioso (tutela penale del)», in *Enc. giur.*, vol. XXVIII (1992), Roma, Istituto della enciclopedia italiana, agg. 2002, 1.

2. Le previsioni del codice Rocco ed il problema dell'armonizzazione con i precetti costituzionali

Prima di procedere ad una disamina, anche se sommaria, della giurisprudenza costituzionale è opportuno operare un altrettanto breve riferimento al sistema di tutela predisposto dal codice Rocco il quale si contraddistingue per essere l'esito di un processo di profondo mutamento dell'atteggiamento statale nei confronti del fenomeno religioso.

Ben diverso era, infatti, il tenore delle disposizioni del previgente codice Zanardelli del 1889⁵ il quale predisponne agli artt. 140-143⁶ un impianto che, sia pure con alcune incongruenze⁷, si caratterizzava per avere quale oggetto di tutela non la protezione di una religione determinata bensì la libertà del singolo di professione ed esercizio di una qualsiasi fede religiosa, tra quelle ammesse nello Stato, religione cattolica compresa, in regime di uguaglianza.

Sintomatica del mutamento cui si accennava è, per l'appunto, la progressiva ricomparsa dell'uso, in riferimento al culto cattolico, di espressioni quali «religione dello Stato»⁸ ed altre analoghe nonché la reintroduzione dell'incriminazione della bestemmia – la cui punibilità era ignota al codice del 1889 – ad opera dell'art. 232 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 6 novembre 1926, n. 1848⁹.

Il codice Rocco¹⁰ nella sua formulazione originaria contempla la normativa concernente il fenomeno religioso agli artt. 402-406 – libro II «Dei delitti in particolare», titolo IV «Dei delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti», capo I «Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi» – e 724, comma primo, – libro III «Delle contravvenzioni in particolare», titolo I «Delle contravvenzioni di polizia», capo II «Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale», sezione I «Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi».

⁵ Promulgato con r.d. 30 giugno 1889, n. 6133, entra in vigore il primo gennaio 1890. Per la ricostruzione delle trentennali vicende relative all'emanazione del codice Zanardelli v. G. VASSALLI, «Codice. VI. – Codice penale», in *Enc. giur.*, vol. VII, Milano, Giuffrè, 1960, 264. In ordine all'esame del sistema di protezione predisposto da detto codice v. E.G. VITALI, *Vilipendio della religione dello Stato* cit., 1 e ss. e F.P. GABRIELI, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà verso i defunti* cit., 11 e ss.

⁶ Codice penale Zanardelli, libro II, titolo II, «Dei delitti contro la libertà», capo I «Dei delitti con la libertà dei culti». Il sistema così delineato tutelava tanto la libertà di coscienza, nelle sue manifestazioni, quanto la libertà di culto, nel suo esercizio, in un regime di eguaglianza religiosa. È così punito l'impedito o turbato esercizio di funzioni religiose, il vilipendio per causa religiosa, la violenza o il vilipendio contro ministri di culto, il vilipendio di cose destinate al culto e lo sfregio di cose ornamentali mnemoniche o sepolcrali in templi, ma non viene riprodotta una norma incriminatrice dell'oltraggio e dell'attacco alla religione in sé considerata, pur presenti nelle codificazioni preunitarie.

Si ricorda che il vilipendio per causa religiosa di cui all'art. 141 c.p. 1889 – c.d. vilipendio di credenti, secondo una terminologia non ufficiale che rende meglio il concetto – era punito solo a querela di parte.

⁷ Il pensiero va alle incertezze ed imprecisioni terminologiche già sottolineate da F. RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Torino, Fratelli Bocca, 1924, 215 ed all'introducenda categoria, allora non altrimenti specificata, dei c.d. culti ammessi. Sul punto v. V. MAZZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. IV (parte speciale), Torino, Utet, 1911, 438 ed E. FLORIAN, *Delitti contro la libertà*, Milano, Vallardi, s.d. (ma dopo il 1904), 253.

Problematica si palesa pure l'ingresso nella compilazione delle fattispecie di vilipendio che, riprese successivamente dal codice Rocco, recheranno tanti problemi sotto il profilo della tassatività.

⁸ A titolo meramente esemplificativo cfr. l'art. 2, lett. b) del r.d. 15 luglio 1923, n. 3288 – convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2309 – sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

⁹ In forza dell'art. 232 cit. «fino a che non andrà in vigore il nuovo codice penale, il turpiloquio, la bestemmia e le offese ai culti ammessi nello Stato sono puniti, quando la legge non stabilisce una pena più grave, con l'ammenda fino a lire 2000. La pena è dell'ammenda da lire 100 a lire 4000 se si tratta di offesa al culto cattolico».

¹⁰ Approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, entra in vigore il 1° luglio 1931.

Qui la tutela penale non è più concepita né in riferimento all'esercizio della libertà religiosa né a tutela generica dei culti, bensì come protezione del «sentimento religioso», inteso come fattore morale per l'individuo e la collettività, e quindi tutelato «non soltanto nelle sue estrinsecazioni esteriori, come esercizio di un culto o come manifestazione individuale o collettiva della fede religiosa, ma anche in ciò che è l'origine, il fondamento della fede, ossia nella religione in sé e per sé»¹¹.

La protezione è accordata alle offese arrecate alla religione dello Stato, mediante il vilipendio di persone (art. 403) o di cose (art. 404), nonché al turbamento delle funzioni religiose del culto cattolico (art. 405) e – attraverso la previsione di una diminuzione della misura sanzionatoria – pure alle ipotesi in cui tali fatti riguardino i c.d. culti ammessi (art. 406).

Il quadro è completato dalle disposizioni concernenti il vilipendio della religione in sé considerata (art. 402) e la bestemmia (art. 724), condotte penalmente rilevanti solo se commesse ai danni della religione dello Stato.

A parere di chi scrive l'individuazione dello specifico oggetto giuridico della tutela, ovvero del bene o interesse giuridicamente protetto dalle disposizioni *de qua* assumeva e, probabilmente, per certi versi assume ancora una posizione di centralità in primo luogo per precisare quali condotte, in quanto esattamente riconducibili alle fattispecie in esame, debbano considerarsi illecite. In secondo luogo, e forse principalmente, al fine di determinare – al di là della qualificazione formale attribuita dal legislatore – la compatibilità della protezione così accordata con l'assetto costituzionale introdotto nel 1948. Ciò nonostante vi è da rilevare che il tema non sembra aver suscitato puntuale attenzione da parte della giurisprudenza ad eccezione – ma con i limiti che si cercherà di tratteggiare – di quella costituzionale a differenza che in dottrina dove, invece, diversi risultano i tentativi espliciti in tal senso¹².

Proprio l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana prospetta – con i riconoscimenti della libertà religiosa e di manifestazione del pensiero, dell'uguale libertà delle confessioni di fronte alla legge e dell'uguaglianza dei cittadini – il problema dell'armonizzazione della normativa anteriore con i precetti della nuova legge fondamentale, soprattutto, anche se non solo, nel settore penale, che maggiormente risente della pregressa impostazione totalitaria.

A tal riguardo uno dei primi ostacoli che si prospettano all'attenzione degli studiosi del diritto riguarda il valore da attribuirsi al richiamo ai Patti lateranensi operato nell'art. 7 Cost. e soprattutto al rinvio contenuto nell'art. 1 del Trattato all'art. 1 dello Statuto albertino, in forza del quale «La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione di Stato». La dottrina – sul punto decisamente copiosa – esclude, per la maggioranza, che almeno a livello formale, proprio in forza dei principi costituzionali sopra richiamati possa desumersi la perdurante confessionarietà dello Stato.

Tuttavia differenti appaiono, in concreto, le conseguenze tratte dall'inesistenza di una religione di Stato rispetto alle disposizioni che a tale concetto si riferiscono. Alcuni ritengono che tale circostanza sia di per sé sufficiente a ritenere le norme caducate¹³, per altri è necessa-

¹¹ ITALIA. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, V, *Progetto definitivo di un nuovo Codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco*, II, *Relazione sui Libri II e III del Progetto*, Roma, Provveditorato generale dello Stato, 1929, 187.

¹² Il più significativo dei quali è senz'altro quello di P. SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale* cit., in part. 54-162.

¹³ Così V. CRISAFULLI, «Art. 7 della Costituzione e “vilipendio della religione dello Stato”», (nota a Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 1950), in *Arch. pen.*, 1950, II, 415.

rio fondarne l'incostituzionalità sulla base di altre considerazioni¹⁴ – in primo luogo rapportandosi al principio di uguaglianza ed alla libertà di coscienza e di manifestazione del pensiero – le quali hanno il pregio di vincere quelle argomentazioni che ritengono doversi leggere il riferimento alla religione dello Stato come religione cattolica o religione della maggioranza¹⁵.

Dal venir meno dell'istituto della religione di Stato e dalla presenza di norme che sembrano escludere differenze di tipo qualitativo e quantitativo in tema di tutela penale del fenomeno religioso taluni giungono a ritenere abrogata la normativa in esame così come tutte le altre previgenti disposizioni che, a vari livelli, si pongono in contrasto con i principi di libertà ed uguaglianza sanciti nella Costituzione¹⁶.

È, appunto, una tale incertezza, unitamente alla natura compromissoria di talune norme costituzionali a favorire l'elaborazione della suddivisione tra norme costituzionali precettive ad efficacia immediata e norme costituzionali precettive di non immediata applicazione, che assumono «il carattere di norme direttive o programmatiche, nel senso che pongono principi, di cui il legislatore deve curare l'attuazione»¹⁷. Circostanza che costituisce un ulteriore ostacolo all'adeguamento dell'ordinamento alla nuova Costituzione. Tale distinzione si ritiene estensibile anche alle disposizioni concernenti la libertà in tema di religione, nel tentativo di disapplicarle e conservare l'efficacia della normativa limitativa preesistente, soprattutto della c.d. legislazione sui culti ammessi¹⁸.

In ambito giudiziario non ci si discosta da tale atteggiamento. Infatti l'unanime giurisprudenza di legittimità del periodo esclude l'abrogazione della normativa in tema di tutela penale dei culti e la sua incompatibilità con la Costituzione interpretando il richiamo operato dall'art. 7 Cost. talvolta a conferma della permanente vigenza del principio della religione di Stato talaltra come argomento giustificativo della protezione della religione cattolica in quanto religione della maggioranza della popolazione¹⁹.

3. Uno sguardo ai primi decenni di giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine alla tutela penale del fenomeno religioso

Dopo l'emanazione della Costituzione repubblicana è per l'appunto l'entrata in funzione – sia pure tardiva – della Corte costituzionale ad integrare l'evento che più incide sul dibattito relativo alla tutela penale in materia religiosa e significativa appare la circostanza che fin dai pronunciamenti iniziali la cognizione abbia ad oggetto norme concernenti tale settore.

Già il suo primo intervento contribuisce a risolvere alcuni dei quesiti che avevano animato la dottrina a partire dal 1948²⁰ e costituito un ostacolo all'attuazione della Costituzione italiana nella parte relativa ai diritti di libertà.

¹⁴ Cfr. P. BARILE, «Religione cattolica, religione dello Stato, religione privilegiata», (nota a Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 1950), in *Dir. eccl.*, 1951, 432.

¹⁵ In tal senso V. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, IX ed., Milano, Giuffrè, 1959, 135, che definisce irragionevole l'esclusione di “qualsiasi identificazione terminologica o reciprocità tra le espressioni “religione dello Stato” e “religione della maggioranza del popolo”».

¹⁶ Nel senso indicato nel testo v. V. FALZONE, *La Costituzione ed i culti non cattolici*, Milano, Giuffrè, 1953, 50.

¹⁷ Cass. pen., sez. un., 7 febbraio 1948, in *Foro it.*, 1948, II, 57, con nota di G. AZZARITI, «La retroattività di leggi penali anteriori alla nuova Costituzione».

¹⁸ Rimarca questa tendenza G. PEYROT, «Condizione giuridica delle confessioni religiose prive di intesa», in *Nuovi accordi tra Stato e confessioni religiose. Studi e testi*, Milano, Giuffrè, 1985, 391.

¹⁹ Sul punto v. M.C. IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza cit.*, 47.

²⁰ Cfr. Corte cost., sent., 5–14 giugno 1956, n. 1 (*Giur. cost.*, 1956, 1), che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, t.u.l.p.s. del 1931.

In questa occasione la Consulta, si occupa della definizione dell'istituto della illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, affermando la sua competenza esclusiva anche in ordine alle dispo-

In questa direzione, si individua una serie di decisioni in cui il Giudice delle leggi dichiara incostituzionali norme configuranti una lesione alla libertà religiosa degli appartenenti ai c.d. culti ammessi²¹, con una «disponibilità esegetica» che, però, non viene ripetuta in ordine a questioni quali quelle relative alla tutela penale dei culti o al giuramento testimoniale, dove non sembra che la Corte «abbia compiuto un particolare approfondimento delle norme in esame, né pare abbia derivato tutte le implicazioni che il loro contenuto imponeva»²².

Non è agevole leggere le ragioni di tale diversità di trattamento. Ma non si può non convenire con chi vede in tale atteggiamento una sorta di risposta positiva alla domanda che si era posta la dottrina circa la possibile coesistenza di norme che riconoscono la libertà religiosa con altre che prevedono una diversità di trattamento fra le varie confessioni.

È proprio il desiderio di armonizzare queste «due esigenze antitetiche» sembrerebbe animare la giurisprudenza costituzionale nella «ricerca di un sottile e delicato equilibrio» che esplicita «la volontà di addivenire ad un prudente bilanciamento di pesi e contrappesi, evidente persino nel linguaggio cauto e sfumato delle motivazioni»²³.

In ogni caso in questo periodo non va taciuta l'attività di progettazione normativa nel senso di una maggiore aderenza al dettato costituzionale che, però, tende ad eliminare solo le antinomie più conclamate, lasciando perdurare comunque una protezione distinta, sulla base della considerazione che la stessa Carta fondamentale consentirebbe un trattamento differenziato. Il riferimento va al progetto di revisione dell'intera parte speciale del 1950²⁴ ed a quello di modificazione parziale del 1956²⁵. Entrambi senza esito rappresentano l'inizio di una serie di tentativi, di diverso tenore, ripetuti nel tempo che fino ad oggi non hanno portato ad alcuna riforma²⁶.

3.1. Gli iniziali interventi sul vilipendio e sulla bestemmia

Nelle prime pronunce del Giudice delle leggi la giustificazione del mantenimento in vita della disciplina *de qua* viene ricavata, essenzialmente, dalla stessa Carta costituzionale, che si ritiene consenta di riservare un diverso trattamento alla Chiesa cattolica rispetto agli altri culti, guardati nel loro aspetto istituzionale. Ciò da solo o unitamente ad argomentazioni di carattere sociologico – consistenti essenzialmente nel richiamo all'appartenenza a tale religione

sizioni anteriori alla Costituzione e lo distingue da quello dell'abrogazione *ex art. 15* delle disposizioni preliminari al codice civile, di portata più limitata.

Nel concreto deduce – trattando dell'art. 21 Cost. – l'irrelevanza ai fini della declaratoria d'illegittimità della supposta natura precettiva di immediata attuazione o meramente programmatica di una norma costituzionale.

²¹ Cfr. Corte cost., sent., 8–18 marzo 1957, n. 45 (*Giur. cost.*, 1957, 579) – che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del t.u.l.p.s. del 1931, nella parte in cui richiede l'obbligo di preavviso per le riunioni religiose in luoghi aperti al pubblico per contrasto con l'art. 17 Cost. – e 14–24 novembre 1958, n. 59 (*Giur. cost.*, 1958, 885) – che statuisce l'incostituzionalità parziale dell'art. 1, e totale dell'art. 2 del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289 –.

²² A. ALBISETTI, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1987, 22-23.

²³ G. CAPUTO, *Il problema della qualificazione giuridica dello Stato in materia religiosa*, Milano, Giuffrè, 1967, 123.

²⁴ COMMISSIONE MINISTERIALE PER LA RIFORMA DEL CODICE PENALE. COMITATO ESECUTIVO, *Progetto preliminare del codice penale. Libri secondo e terzo. Relazione e testo*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1950, 416pp.

²⁵ COMMISSIONE MINISTERIALE PER LA REVISIONE DEL CODICE PENALE, *Progetto preliminare di modificazioni del Codice penale*. Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1956, 174pp.

Per un commento dei due progetti v. MC. IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza cit.*, 49.

²⁶ Per qualche accenno alla tematica v. *infra* 3.2., 5., 5.2. e 6.

della maggioranza della popolazione – permette il mantenimento in vita delle norme impugnate.

Con la sentenza 28–30 novembre 1957, n. 125²⁷ la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p. nei confronti degli artt. 7 e 8 Cost.²⁸.

La Consulta evita accuratamente di affrontare il problema del contrasto riscontrabile tra l'art. 1 del Trattato lateranense – pur evocato nell'ordinanza di rimessione attraverso il rinvio operato dall'art. 7 Cost. – e la Costituzione. In effetti, come si vedrà più oltre, dall'analisi delle ulteriori decisioni emanate su tale oggetto, non una volta la Corte costituzionale giustificherà la legittimità della normativa di cui si discute sulla supposta sussistenza del principio della religione di Stato²⁹.

Dopo aver evidenziato che i delitti contro il sentimento religioso sono considerati nel sistema del codice del 1930 come offesa ad un interesse collettivo nella sentenza viene sottolineato che proprio l'assumere «ad oggetto autonomo di tutela penale l'idea religiosa in sé e, quindi, il suo valore sociale, ha posto la religione cattolica in un situazione diversa da quella delle altre confessioni religiose», e contribuito a strutturare un sistema fondato sulla «rilevanza che ha avuto ed ha la Chiesa cattolica in ragione della antica e ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene»³⁰. Il tutto trova la sua *ratio* per la Corte proprio negli artt. 7 e 8 Cost. che non stabiliscono una parità tra Chiesa cattolica ed altre confessioni religiose «ma ne differenziano invece la situazione giuridica che è, sì di eguale libertà ... ma non di identità di regolamento dei rapporti con lo Stato»³¹. È questo, nella sostanza, ciò che consente di affermare che non sia ravvisabile alcun contrasto con la

²⁷ In *Foro it.*, 1957, I, 1913. A commento v. le note critiche di M. CONDORELLI, «Garanzie costituzionali di libertà e di eguaglianza e tutela penale dei culti», in *Dir. eccl.*, 1959, II, 4 e G. ROSAPEPE, «Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.», in *Giust. pen.*, 1958, I, 71 e quelle adesive – quanto meno per le conclusioni – di P. GISMONDI, «La posizione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni nel diritto costituzionale ai fini della tutela penale», in *Giur. cost.*, 1957, 1209, (ivi senza titolo); G. MARCONE, «La posizione costituzionale della religione cattolica», in *Dir. eccl.*, 1958, I, 479 e R. VENDITTI, «Sul vilipendio della religione dello Stato», in *Riv. it. dir e proc. pen.*, 1958, 119.

²⁸ Questione sollevata da Pret. Mineo, ord. 13 dicembre 1956, in *Giur. it.*, 1957, II, 299, con nota di R. VENDITTI, «Vilipendio della religione dello Stato e Costituzione repubblicana». Ad esegesi dell'ordinanza v. pure T. MAURO, «Sulla legittimità costituzionale degli artt. 402-406 del codice penale», in *Giust. civ.*, 1957, III, 254; V. DEL GIUDICE, R. BACCARI e P. GISMONDI, «Sulla pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 404 C.P. a commento di una recente ordinanza», in *Iustitia*, 1957, risp. 112, 115 e 117 ed A. PIOLA, «Religione dello stato e pretesa illegittimità dell'art. 404 c.p.», *ivi*, 255.

²⁹ Autorevole dottrina, del resto, era già pervenuta ad una separazione concettuale della questione concernente l'esistenza di una religione dello Stato da quella relativa alla vigenza e legittimità costituzionale degli artt. 402-406 c.p., considerando che far dipendere la sussistenza di detta normativa dalla circostanza di potersi o meno parlare ancora di religione di Stato avrebbe implicato il rifarsi ad un'argomentazione meramente formale mentre una maggiore protezione penale poteva dedursi pure dalla «peculiare condizione giuridica, e potrebbe sussistere anche se fosse soltanto la religione della maggioranza degli italiani». Così A.C. JEMOLO, «Religione dello Stato ed articoli 402-404 Cod. pen.», (nota a Cass. pen., sez. III, 29 dicembre 1949), in *Giust. pen.*, 1950, II, 202 e ss.

³⁰ Si palesa, così, quell'interesse della Consulta per l'esatta identificazione del bene giuridico protetto delle norme in materia di tutela penale dei culti cui si accennava (*supra* 2.) che sarà mantenuto nel tempo e che verrà ribadito anche nelle sentenze a noi più vicine – quali la n. 440/1995 relativa alla bestemmia – anche se con esiti non condivisibili.

³¹ Cfr. A. GUAZZAROTTI, «Le minoranze religiose tra potere politico e funzione giurisprudenziale», in *Quad. cost.*, 2002, 216-217, il quale definisce tale interpretazione del Giudice delle leggi – utilizzata anche dalla magistratura ordinaria per rigettare le questioni di costituzionalità – una «clausola di stile» con la quale si appiattisce del tutto l'enunciato costituzionale dell'eguale libertà e si legge lo strumento dell'intesa come limite al livello di libertà cui le confessioni di minoranza possono accedere.

Costituzione in ordine «alla diversa tutela penale che il codice stabilisce per la religione cattolica rispetto alle altre religioni».

Il primo intervento in tema di bestemmia giunge a poco più di un anno dal provvedimento in tema di vilipendio di cose. Con la sentenza 18–30 dicembre 1958, n. 79³² la Consulta respinge la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 sempre in riferimento agli artt. 7 e 8 Cost.³³

In questa occasione dal ricorso ad argomenti di carattere giuridico – quali quelli, sia pure non condivisibili, sviluppati nella precedente decisione sull'art. 404 c.p. – si passa a legittimare il diverso trattamento normativo, mediante una alquanto stringata motivazione basata su considerazioni di tipo quantitativo³⁴, ovvero valorizzando il dato della più alta incidenza e diffusione della religione cattolica, in sostanza, la sua maggiore rilevanza sociologica. A questo riguardo è stata significativamente evidenziata l'inidoneità di un tal criterio a sorreggere la legittimità costituzionale della norma, costituendo al più canone di opportunità, da valutarsi da parte del legislatore ordinario³⁵.

In sostanza, per la Consulta, le disposizioni nelle quali si fa cenno alla religione dello Stato «danno rilevanza non già ad una qualificazione formale della religione cattolica, bensì alla circostanza che questa è professata nello Stato italiano dalla quasi totalità dei suoi cittadini, e come tale è meritevole di particolare tutela penale, per la maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese ad essa dirette». Argomentazione che troverebbe, a giudizio di questa, ulteriore suffragio nel fatto che talvolta il codice penale – come nell'art. 405 c.p., a proposito della *turbatio sacrorum* – non parla di religione dello Stato ma di religione cattolica e che «la riconosciuta universalità di tradizioni e di sentimenti cattolici nella vita del popolo italiano è rimasta, senza possibilità di dubbio, immutata con l'avvento della Costituzione».

3.2. I successivi pronunciamenti degli anni sessanta e settanta

Il periodo successivo si contraddistingue per una profonda trasformazione della società italiana.

Il versante religioso è il primo ad essere foriero di importanti aperture ed a favorire – mediante il Concilio ecumenico vaticano II – la valorizzazione delle libertà. È, infatti, proprio sulla scia conciliare che «i cattolici acquistano una sempre maggiore consapevolezza dell'importanza che, per la vita religiosa individuale e sociale, assumono il rispetto per la coscienza personale, la libertà di pensiero, la tolleranza, che può consentire la pacifica convivenza di gruppi diversi in un sistema di libertà, l'uguaglianza, che permette di evitare la discriminazione dei soggetti con diverse opinioni e ideologie»³⁶.

Sul fronte giuridico lo sviluppo economico-sociale che caratterizza tale fase, produrrà, di lì a poco, forti trasformazioni dell'ordinamento nel senso della progressiva secolarizzazione (introduzione del divorzio, riforma del diritto di famiglia, legalizzazione dell'aborto ed avvio

³² In *Dir. eccl.*, 1959, II, 81, con nota critica per la motivazione di M. CONDORELLI, «Considerazioni in tema di legittimità costituzionale dell'art. 724, comma 1, c.p.», 82. Annotano, inoltre, la sentenza C. ESPOSITO. «La bestemmia nella Costituzione Italiana», in *Giur. cost.*, 1958, 990, (ivi senza titolo) ed A. CONSOLI, «La tutela penale della religione cattolica nella giurisprudenza costituzionale», in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1959, 173.

³³ Questione sollevata da Pret. Martina Franca, ord., 18 ottobre 1957, in *Giur. cost.*, 1958, 167, (n.r.).

³⁴ Ciò segna una certa diversità di atteggiamento della Corte in ordine alla contravvenzione bestemmia rispetto a quello tenuto in occasione di interventi concernenti gli artt. 402-406 c.p. che rappresenterà una costante della giurisprudenza costituzionale successiva.

³⁵ Così M. CONDORELLI, «Considerazioni in tema di legittimità costituzionale dell'art. 724, comma 1, c.p.» cit., 92.

³⁶ S. LARICCIA, «Diritti civili e fattore religioso in quarant'anni di regime repubblicano», in *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, Modena, Mucchi, 1989, 808-809.

dell'iter di riforma del Concordato nonché dell'inizio delle trattative con la Tavola valdese per l'attuazione dell'art. 8, comma terzo, Cost.)

Ciò nonostante la giurisprudenza, estremamente copiosa, sia di merito sia di legittimità non sembra subire importanti evoluzioni. Al contrario proprio questi anni registrano un spiccata propensione ad un'interpretazione rigorosa ed estensiva delle norme penali di cui si discute³⁷. Una gran parte delle pronunce – probabilmente anche sulla scorta delle sentenze nn. 125/1957 e 79/1958 della Corte costituzionale che negano l'incostituzionalità degli artt. 404 e 724 c.p. – si occupa di questioni prettamente penali, postulando la permanente vigenza e legittimità della normativa in oggetto³⁸.

Quanto alla giurisprudenza costituzionale occorre attendere rispettivamente sette (sent. n. 125/1957) ed otto anni (sent. n. 79/1958) dagli ultimi provvedimenti in materia di tutela penale del fenomeno religioso perché la Corte si pronunci ancora in ordine ai «delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi» (sent. n. 39/1965), mentre ne dovranno passare altri otto (sent. n. 14/1973) per registrare una nuova decisione sulla bestemmia.

Come si avrà modo di osservare riguardo ai delitti del capo I, titolo IV del libro II del codice penale si prospettano questioni rispetto a disposizioni non ancora sottoposte alla cognizione del Giudice delle leggi (artt. 402, 403 e 405 c.p.). Nel contempo si allarga – anche in ordine all'art. 724 c.p. – il ricorso a nuovi parametri normativi in connessione ai quali valutare la costituzionalità del sistema *de quo* (artt. 3, 19, 20, 21 e 25 Cost.).

Il primo provvedimento da menzionare è rappresentato dalla sentenza 13–31 maggio 1965, n. 39³⁹ con la quale la Consulta decide a proposito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. – norma maggiormente stridente nel sistema di tutela predisposto dal codice Rocco – in relazione agli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost., così come prospettata dal Tribunale di Cuneo, ordinanza 21 febbraio 1964⁴⁰.

In questa occasione il Giudice delle leggi non sembra compiere un'apprezzabile indagine interpretativa sui quesiti sottopostigli. Nella sostanza per quanto riguarda i parametri già portati alla sua cognizione (quale quello rappresentato dall'art. 8)⁴¹ – si badi bene, pero, in rela-

³⁷ Per una più dettagliata analisi v. MC. IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza cit.*, 69 e ss., soprattutto in relazione alla giurisprudenza resa in materia di arti figurative (spec. processi Buñuel, Pasolini) ed ai procedimenti in cui sono persone offese dal reato o imputati appartenenti a culti religiosi diversi dal cattolico (processi Durando, Cretarolo e Giudici).

³⁸ Sul versante dottrinale vale la pena di ricordare le risultanze del convegno del giugno 1964 promosso a Milano dall'Associazione per la libertà religiosa in Italia, che porta ad una mozione nella quale – sottolineando i principi autoritari che hanno ispirato il codice penale, ancora vigente, e la sua incompatibilità con la normativa costituzionale, in particolare con gli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost. – si auspica l'abrogazione o la riforma della normativa in materia di tutela penale e si esorta l'autorità giudiziaria ordinaria, presso la quale pendono procedimenti penali attinenti soprattutto all'art. 402, a sollevare questione di costituzionalità per contrasto con le disposizioni ora richiamate e, di conseguenza, la Corte costituzionale a dichiararne la illegittimità. La mozione può leggersi per esteso in MC. IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza cit.*, 102.

³⁹ In *Foro it.*, 1965, I, 929, con nota di A. PIOLA, «Legittimità dell'art. 402 cod. pen. e nozione di religione dello Stato».

Per altri commenti v. M. CONDORELLI, «Interferenze fra norme costituzionali: a proposito del vilipendio della religione cattolica», in *Dir. eccl.*, 1965, II, 336; P. GISMONDI, «Vilipendio della religione cattolica e disciplina costituzionale delle confessioni», in *Giur. cost.*, 1965, 609; L. GOVERNATORI RENZONI, «Considerazioni sulla libertà e sull'uguaglianza dei culti», in *Foro it.*, 1966, I, 20 ed E.G. VITALI, «Disuguaglianza nell'uguaglianza? (Ancora in tema di vilipendio della religione dello Stato)», in *Giur. it.*, 1965, I, 1, 1289.

⁴⁰ In *Dir. eccl.*, 1964, II, 327, con nota di rinvio di S. BIANCONI.

⁴¹ In ordine all'art. 8 Cost. la Corte costituzionale si limita a precisare che «l'uguale protezione della libertà delle religioni, come tutela delle manifestazioni individuali o associate di fede religiosa, non esclude che l'ordinamento giuridico possa considerare differenzialmente le varie confessioni, in relazione alla loro diversa rilevanza nella comunità statale», predisponendo una salvaguardia particolare «del sentimento religioso della maggioranza dei cittadini».

zione ad una norma quale quella di cui all'art. 404 c.p. che riguarda una fattispecie diversa e pone problemi di costituzionalità del tutto differenti – non fa che riproporre le stesse argomentazioni mentre per quanto concerne i parametri utilizzati per la prima volta (artt. 3, 19 e 20) conduce un esame tendenzialmente sommario e dall'esito lacunoso⁴².

Per quanto concerne l'art. 3 Cost. nella sentenza se ne nega la violazione affermando che «il reato di vilipendio previsto da quell'articolo può essere compiuto da chi appartiene a quest'ultima, o a nessuna religione, non avendo alcuna rilevanza, nella identificazione del soggetto attivo del reato, la fede religiosa dell'agente». La disposizione poi non viola neppure «l'uguaglianza giuridica dei cittadini in relazione al soggetto passivo del reato in quanto crei una condizione di favore per coloro che professano la religione cattolica», dato che la norma impugnata «non incide sul principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, giacché non dà luogo a una distinzione nella loro posizione giuridica, basata sulla religione da ciascuno professata».

Secondo la Corte – che esprime un giudizio di sostanziale incongruenza per il richiamo all'art. 20 Cost. – l'incriminazione del vilipendio non limita neppure le manifestazioni di fede religiosa degli appartenenti a confessioni religiose diverse dalla cattolica, poiché le stesse non possono ritenersi comprese tra quelle garantite dalla Costituzione, visto che il diritto riconosciuto dall'art. 19 Cost. non contempla quello di vilipendere la religione altrui «recando ad essa grave offesa e facendola oggetto di pubblico dileggio», poiché questo «non è un modo di professare la propria fede religiosa, di farne propaganda, e meno che mai di esercitarne il culto».

Per questa via la Consulta perviene a stabilire una correlazione tra le facoltà promananti dall'art. 19 Cost. e gli artt. 403-406 c.p., che offrirebbero alle prime una specifica difesa in quanto «proteggono dal vilipendio le persone che professano una religione, le cose destinate all'esercizio del culto e gli atti in cui questo si manifesta»⁴³.

Si deve, invece, attendere il 1973 per registrare una nuova pronuncia in tema di bestemmia⁴⁴.

Anche rispetto all'art. 724 c.p. fanno il loro ingresso nuovi parametri di costituzionalità. Ciò nonostante la Corte costituzionale, con la sentenza 14–27 febbraio 1973, n. 14⁴⁵, dichiara non fondate le questioni di incostituzionalità proposte.

Le uniche osservazioni a favore della legittimità della contravvenzione bestemmia si trovano in una motivazione estremamente concisa dove si legge che l'art. 724 c.p. non si pone in contrasto con le norme costituzionali ma trova in esse fondamento e che la limitazione della previsione normativa alle sole offese arrecate alla religione cattolica «corrisponde alla valuta-

È proprio nel «sentimento religioso della maggioranza degli italiani» che la Corte, in più punti, individua il bene giuridico tutelato dalla norma anche se, come può desumersi dal prosieguo della sentenza, individua un collegamento tra il diritto di libertà religiosa e la protezione offerta dal sistema di cui agli artt. 403-406 c.p.

⁴² Su questa linea cfr. M. CONDORELLI, «Interferenze fra norme costituzionali» cit., 337.

Sottolinea il mantenimento dell'indirizzo già espresso in precedenza nonostante la diversità della norma impugnata E.G. VITALI, «Disuguaglianza nell'uguaglianza?» cit., 1290.

⁴³ Secondo M. CONDORELLI, «Interferenze fra norme costituzionali» cit., 340-341, questa nuova ottica – cui la Corte sembra accedere rispetto alla sentenza n. 125/1957 – valorizza ancora di più l'incidenza dell'art. 3 Cost. sulle norme ora enunciate che operano «una discriminazione fra i soggetti tutelati nell'attività di esercizio della loro professione religiosa».

⁴⁴ Questione sollevata da Pret. Frosinone, ord. 20 marzo 1970 e Pret. Sapi, ord. 5 marzo 1971, risp. in *Dir. eccl.*, 1970, II, 333 e 1972, II, 275, in entrambi i casi con nota di rinvio di G. CASUSCELLI.

⁴⁵ In *Giur. cost.*, 1973, 69, con nota di A. BALDASSARRE, «È costituzionale l'incriminazione della bestemmia?», 70. In senso adesivo v. S. LENER, «Bestemmia e vilipendio della religione», in *Civ. catt.*, 1973, III, 133.

zione fatta dal legislatore dell'ampiezza delle reazioni sociali determinate dalle offese contro il sentimento religioso della maggior parte della popolazione italiana»⁴⁶.

Anche in ambito contravvenzionale è ravvisabile la continuazione dell'operazione intrapresa con la sentenza n. 39/1965 tendente ad ancorare la protezione apprestata dal codice penale al diritto di libertà religiosa. Infatti si sostiene che «la Costituzione, col riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2) e, tra essi, la libertà di religione (artt. 8 e 19), tutela il sentimento religioso e giustifica la sanzione penale delle offese ad esso recate». Correlativamente si abbandona la tesi che fonda l'ammissibilità del diverso trattamento nella stessa Costituzione, posto che detta disomogeneità «non può ... essere considerata irrazionale e illegittima, indipendentemente dalla posizione attribuita alla Chiesa cattolica negli artt. 7 e 8 Cost.».

Ma la parte più interessante della sentenza è quella nella quale la Corte, pur respingendo la questione così come proposta, non può fare a meno di evidenziare implicitamente la disarmonia tra l'art. 724 c.p. ed i principi costituzionali attraverso la sua prima formulazione di un invito al legislatore affinché provveda alla revisione della norma «nel senso di estendere la tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni religiose diverse da quella cattolica».

Il richiamo trova una risposta nella pronta presentazione da parte del ministro di grazia e giustizia Guido Gonella del disegno di legge n. 1141 recante «Modifiche al codice penale in materia di tutela del sentimento religioso»⁴⁷ che ridisegna le previsioni del codice Rocco nel senso dell'uguaglianza sia sotto il profilo qualitativo – estensione delle fattispecie di cui agli artt. 402 e 724 c.p. agli altri culti – che quantitativo – sanzione indifferenziata per i delitti previsti dagli artt. 403-405 c.p. nei confronti delle confessioni religiose professate nello Stato – anch'esso senza esito⁴⁸.

Di lì a poco il Giudice delle leggi si pronuncia nuovamente sui delitti compresi nel capo I, titolo IV del libro II del codice penale, respingendo la questione di legittimità degli artt. 403 e 405 c.p. sollevata dal giudice di merito⁴⁹ in relazione agli artt. 3, 21 e 25 Cost.

La Corte costituzionale con sentenza 27 giugno – 8 luglio 1975, n. 188⁵⁰ dichiara inammissibile per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 403 e 405 c.p. in relazione all'art. 3 Cost. ed infondata quella dell'art. 403 c.p. per contrasto con gli artt. 21 e 25 Cost.

Limitandoci, in questa sede, a sottolineare i profili di maggior interesse ai fini della ricostruzione della giurisprudenza costituzionale sul tema, pare opportuno soffermarsi su quella parte della sentenza nella quale si valuta la legittimità costituzionale dell'art. 403 alla luce dell'art. 21 Cost.⁵¹. Per il Giudice delle leggi «il sentimento religioso individuale, quale vive

⁴⁶ A tale sommaria motivazione si accompagna la mancata valutazione della questione di costituzionalità alla stregua dell'art. 21 Cost., elusa quantunque correttamente sottoposta alla sua cognizione.

⁴⁷ Il disegno, presentato alla presidenza del Senato il 21 maggio 1973, è pubblicato in *Dir. eccl.*, 1973, II, 354-357.

⁴⁸ Per l'analisi delle numerose iniziative di riforma legislativa di questi anni v. M.C. IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa* cit., 117 e ss.

⁴⁹ *Crt. Trib. Trani*, ord., 22 gennaio 1973, in *Giur. cost.*, 1973, 1617.

⁵⁰ In *Giur. cost.*, 1975, 1508. Commentano la sentenza A. ALBISETTI, «Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero» e P. SIRACUSANO, «Art. 403 c.p. e tutela penale del sentimento religioso», risp. in *Dir. eccl.*, 1976, II, 283 e 292; F. ONIDA, «Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero», in *Giur. cost.*, 1975, 3160 e S. BERLINGÒ, «Libertà “di religione” e “diritto” di vilipendio», in *Dir. eccl.*, 1975, I, 188.

⁵¹ Un cenno – sia pure ancor più contenuto – merita l'esclusione del contrasto con il principio di legalità del vilipendio inteso quale fattispecie a forma libera rispetto al quale la Consulta afferma che «la (necessaria) “tassatività” della fattispecie non si risolve né si identifica nella (più o meno completa) “descrittività” della stessa».

nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 19 Cost.» ed, indirettamente, dagli artt. 3, comma primo, e 20 Cost. Pertanto il vilipendio *ex art. 403 c.p.* «legittimamente può limitare l'ambito di operatività dell'art. 21», tenendo, comunque, presente l'esigenza «di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa, con specifico riferimento alla quale non a caso l'art. 19 anticipa, in termini quanto mai espliciti, il più generale principio dell'art. 21»⁵². A tal proposito la Consulta dettaglia i confini del vilipendio, adducendo che questo non può confondersi «né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano». Viceversa esulano dalla garanzia predisposta dagli artt. 19 e 21 Cost., rientrando nell'ambito della condotta vilipendiosa, «la contumelia, lo scherno, l'offesa, per così dire fine a se stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente ... e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato».

Lo sfavore con il quale si guarda a detta normativa, tuttavia, raccoglie sempre più proseliti che, di fronte alle risposte nel senso della legittimità della Consulta ed all'inerzia del legislatore, pervengono ad utilizzare lo strumento della richiesta di *referendum* popolare abrogativo. A questo riguardo si registrano due pronunciamenti della Corte costituzionale, in virtù della sua competenza a giudicare sulla relativa ammissibilità: la sentenza 2-7 febbraio 1978, n. 16⁵³ e la sentenza 10-13 febbraio 1981, n. 28⁵⁴. In entrambi i casi la richiesta viene dichiarata inammissibile, nella sostanza, perché riferiti ad un complesso eterogeneo di disposizioni dalle quale non è possibile trarre un quesito unitario.

4. Gli effetti della revisione concordataria sui giudizi di legittimità costituzionale

Nel periodo successivo la revisione del Concordato lateranense – attraverso l'Accordo di Villa Madama, siglato il 18 febbraio del 1984, poi ratificato ed eseguito con legge 25 marzo 1985, n. 121 – ha importanti riflessi sulla discussione in materia di tutela penale del fenomeno religioso, soprattutto in virtù di quanto stabilito dal punto 1 dell'annesso Protocollo addizionale, secondo il quale «Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano».

L'interrogativo in ordine alle conseguenze da ascrivere a tale enunciato occupa gran parte della dottrina e della giurisprudenza anche se deve fondamentalmente concordarsi con l'opinione secondo la quale tale punto 1 non rappresenta che «l'adeguamento (tardivo) della

⁵² Occorre sottolineare che la Corte individuando l'oggetto della tutela nel sentimento religioso individuale continua l'operazione che tende alla riconsiderazione del bene protetto alla luce del contesto costituzionale, che troverà altro spazio nelle ulteriori pronunce del Giudice delle leggi in *subiecta materia* – soprattutto in quelle dell'ultimo decennio a partire dalla sentenza n. 440/1995 –. Azione secondo alcuni permessa se non imposta (P. SIRACUSANO, «Art. 403 c.p. e tutela penale del sentimento religioso» cit., 298), secondo altri artificiosa e non consentita (C. FIORE, *I reati di opinione*, Padova, Cedam, 1978, 94).

⁵³ In *Giur. cost.*, 1978, 79. Oltre ai 97 articoli del codice penale – artt. 402-406 c.p. compresi – la sentenza dichiarata inammissibile anche la richiesta di *referendum* abrogativo dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 – ed attraverso questa dell'intero Concordato nonché di alcune norme del Trattato (artt. 1, 10, 17 e 23) – sotto il duplice profilo della non sottoponibilità al mezzo delle leggi dotate di una specifica resistenza all'abrogazione e di quelle di esecuzione di trattati internazionali.

⁵⁴ In *Foro it.*, 1981, I, 918. Richiesta concernente gli artt. 402, 403 e 404 unitamente ad altri 28 articoli del codice penale.

lettera della legge ad un principio di eguaglianza dei culti rispetto all'ordinamento giuridico direttamente deducibile dalla Costituzione»⁵⁵.

Ma come già rilevato la Consulta non ha mai avvalorato la permanente costituzionalità degli artt. 402-406 e 724 c.p. sulla base della constatazione meramente formale della sopravvivenza del principio confessionista ma per altre vie e con distinte argomentazioni relative all'ammissibilità di un trattamento differenziato consentito dalla stessa Carta fondamentale⁵⁶, in riferimento alla rilevanza sociologica della religione cattolica nel contesto nazionale⁵⁷ o come norme poste a tutela del sentimento religioso individuale⁵⁸.

In ogni caso le innovazioni prodotte dall'Accordo di modificazione dei Patti lateranensi ed il dato testuale di cui al punto 1 Prot. add., costituiscono l'occasione per riportare l'attenzione verso la tematica della tutela penale in materia religiosa, stante anche il reiterato immobilismo del legislatore che, nonostante i ripetuti tentativi, non è ancora pervenuto ad una riforma della materia, ormai attesa dai più⁵⁹.

È, quindi, con trepidazione che la dottrina e la giurisprudenza attendono l'intervento della Corte costituzionale, sollecitato nei confronti di diverse disposizioni *de qua*. Attesa che, però, andrà completamente delusa.

Anche in questo periodo la giurisprudenza in generale si articola in modo differente a seconda che venga ad incidere sugli artt. 402-406 o 724 c.p. Le diversità si registrano sia dal punto di vista quantitativo – vista l'esiguità delle decisioni in materia di delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi se paragonate a quelle sulla bestemmia – sia qualitativo, posto che gli interventi della magistratura relativi all'art. 724 c.p. sono più articolati e mostrano una tendenziale maggiore attenzione ai profili di costituzionalità.

4.1. Le decisioni rese sull'art. 724 c.p.

L'analisi delle decisioni di questa fase inizia con l'ordinanza 17 novembre – 3 dicembre 1984, n. 266⁶⁰ che dichiara l'inammissibilità della questione così come proposta dal giudice *a quo* sulla base della osservazione, non priva di ironia, che «il Pretore non ha ritenuto di rendere partecipe [la Corte] ... del grande interesse attribuito alla questione, di cui nulla è dato conoscere perché l'ordinanza è silente su qualsiasi riferimento ai fatti ed è assolutamente priva del più vago cenno di motivazione».

In effetti la Pretura di Montorio al Vomano, ordinanza 22 luglio 1983⁶¹ nel riproporre al vaglio della Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 724 c.p., in relazione agli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost. non ne motivava il giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza se non asserendo che «la questione con il mutar dei tempi si appalesa assai interessante e meritevole di ogni attenzione».

⁵⁵ F. STELLA, «Il nuovo Concordato fra l'Italia e la Santa Sede: riflessi di diritto penale», in *Jus*, 1989, 104.

⁵⁶ Corte cost., sent. 28–30 novembre 1957, n. 125 cit., *supra* 3.1.

⁵⁷ Corte cost., sentt. 17–30 dicembre 1958, n. 79 cit. e 13–31 maggio 1965, n. 39 cit., *supra* risp. 3.1. e 3.2.

⁵⁸ Corte cost., sent. 27 giugno – 8 luglio 1975, n. 188 cit., *supra* 3.2.

⁵⁹ Urgenza di addivenire ad una revisione della materia viene anche espressa dallo stesso Presidente del Consiglio, on. Bettino Craxi, in una sua dichiarazione al Parlamento, resa in vista della conclusione dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense, con la quale si assicura la premura del Governo per la revisione della disciplina penalistica «in modo da evitare dubbi, contrasti e difficoltà interpretative in una materia la cui delicatezza impone scelte sicure». Sul punto v. M. BERRI, «Vilipendio della religione e bestemmia», in *Arch. giur. "Filippo Serafini"*, 1987, 26.

Per l'ulteriore novità rappresentata dall'inserimento in alcune delle intese stipulate a partire dal 1984 di enunciati relativi alla tutela penale v. *infra* 5.

⁶⁰ In *Giur. cost.*, 1984, I, 2047.

⁶¹ In *Giur. cost.*, 1984, II, 24.

Ben diversa attenzione merita, al contrario la sentenza 8–28 luglio 1988, n. 925⁶² che decide in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p. in relazione agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 25 Cost.⁶³. Pur respingendo le questioni prospettate la decisione offre alcuni spunti interessanti di discussione, in gran parte originati dal fatto che la globalità delle ordinanze di rimessione partono «dall'innovazione» di cui al punto 1 del Protocollo addizionale all'Accordo del 1984.

In primo luogo l'attenzione va all'affermata violazione dell'art. 25 per indeterminatezza della fattispecie penale della quale la Corte sottolinea la carica di novità rispetto alle altre⁶⁴. Nonostante ciò la questione è dichiarata non fondata, poiché l'espressione religione dello Stato, pur perdendo a seguito del punto 1 Prot. add. il significato originario, ne ha assunto un altro «sempre sufficientemente determinabile, quello, appunto, riconosciuto, in conformità di altre prese di posizione della Cassazione, dagli altri giudici *a quibus*: cioè il significato di religione cattolica»⁶⁵.

La seconda indicazione è offerta dall'asserto secondo il quale l'incidenza del suddetto punto 1 «non risulta così determinante da modificare nella sostanza i termini delle questioni stesse e quindi le risposte di non fondatezza già fornite nelle precedenti occasioni»⁶⁶, dove – e con ciò offre all'interprete l'unica motivazione della costituzionalità in relazione agli altri parametri richiamati dalle ordinanze di rimessione – la legittimità dell'art. 724 c.p. non è mai dedotta da una «qualificazione formale della religione cattolica» bensì, sostanzialmente, dall'ampiezza e dall'intensità delle reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese dirette a quella religione.

Il prosieguo della sentenza appare contraddittorio. Da una parte si sostiene che «il superamento della contrapposizione fra la religione cattolica, sola religione dello Stato, e gli altri culti ammessi, sancito dal punto 1 del Protocollo del 1984, renderebbe, infatti ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose». Dall'altra si conclude – quasi a giustificare la circostanza che una diversità di trattamento sussiste – asserendo che la perdurante limitazione insita nel dettato dell'art. 724, comma primo, c.p. può trovare «tuttora un qualche fondamento nella constatazione, sociologicamente rilevante, che il tipo di comportamento vietato dalla norma impugnata concerne un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva

⁶² Tra gli altri in *Dir. eccl.*, 1988, II, 501. Per un commento v. T. ARNONE, «Considerazioni sull'incriminazione della bestemmia», in *Dir. fam.*, 1990, 348; L. BARBIERI, «Ancora sui limiti della legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p.», in *Dir. eccl.*, 1989, II, 303; M. JASONNI, «Tutela penale del sentimento religioso», in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989/I, 630; M. D'AMBROSIO, «La religione cattolica ancora religione dello Stato» in *Cass. pen.*, 1989, 1158; P. MONETA, «La bestemmia da offesa alla religione di Stato a fenomeno di malcostume», in *Legisl. pen.*, 1989, 118; P.G. GRASSO, «Laicismo di Stato e punizione del reato di bestemmia»; G. MARINI, «Ancora sulla legittimità costituzionale dell'art. 724, comma 1 c.p.» e S. LARICCIA, «Tutela penale dell'«ex Religione dello Stato» e principi costituzionali», risp. in *Giur. cost.*, 1988, I, 4304, 4307 e 4311.

⁶³ Cfr. le ordinanze delle Preture di Trento, 26 novembre 1985 (*Dir. eccl.*, 1986, II, 79); Sestri Ponente, 4 febbraio 1986 (*Dir. eccl.*, 1986, II, 435); Roma, 9 (29) aprile 1986 (*Giur. cost.*, 1986, II, 1288); La Spezia, 17 aprile 1986 (*Giur. cost.*, 1986, II, 1585, s.m.) e Monfalcone, 25 maggio 1987 (*Giur. cost.*, 1987, II, 1081, s.m.), riunite in unico giudizio.

⁶⁴ Questione sollevata da Pret. Roma, ord. 9 (29) aprile 1986, cit.

⁶⁵ Critica l'assunto A. RAVÀ, «Corte costituzionale e religione di Stato», in *Dir. e soc.*, 1998, 589, per la quale la Consulta, accogliendo la dottrina più conservatrice, mostra di attribuire al punto 1 Prot. add. «carattere costitutivo e non carattere meramente ricognitivo quale presa d'atto di una realtà normativa che scaturiva da ben altra fonte».

Con tale espressione per L. BARBIERI, «Ancora sui limiti della legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p.» cit., 310, la Corte mostra di abbracciare un'interpretazione della norma che attua una trasformazione del significato originario della legge che pone seri problemi in ordine al divieto di pronunciare sentenze additive.

⁶⁶ Corte cost., sentt. nn. 79/1958 e 14/1973 cit. (*supra* 3.1. e 3.2.).

abitudine per molti, anche se al legislatore incombe l'obbligo di addivenire ad una revisione della fattispecie così da ovviare alla disparità di disciplina con le altre religioni».

Ci si trova di fronte ad una di quelle ipotesi in cui la Corte pur ammettendo in modo più o meno esplicito l'illegittimità della previsione normativa portata alla sua cognizione non ne trae le opportune conseguenze pronunciando una declaratoria di incostituzionalità. Tuttavia questa volta, diversamente dalla precedente, sembra avvisare che il protrarsi dell'inerzia legislativa comporterà un sicuro accoglimento di ulteriori censure⁶⁷.

Sono così deluse le aspettative di chi riteneva che proprio sulla scorta dell'invito alla revisione della norma formulato nella sentenza n. 14 del 1973, poi disatteso, ed il nuovo corso dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica si sarebbe giunti finalmente ad un pronuncia in grado di incidere maggiormente sulla disciplina *de qua*.

E su questa rotta prosegue il Giudice delle leggi in ordine alle successive istanze di illegittimità dell'art. 724 c.p.⁶⁸ le quali si concludono con le due ordinanze nn. 52 e 54 di manifesta infondatezza del 9-16 febbraio 1989, senza che si pervenga ad un ulteriore esame del merito della questione⁶⁹.

4.2. Le pronunce in tema di «delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi»

In questa fase è dato rinvenire solo due provvedimenti della Corte costituzionale e nessuno di essi entra nel merito dei quesiti proposti.

La prima decisione in tema di «delitti contro il sentimento religioso» è l'ordinanza 10-23 aprile 1987, n. 147⁷⁰, sollecitata da un provvedimento anteriore agli accordi di revisione del Concordato lateranense⁷¹ – che eccepisce la legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. nei confronti degli artt. 7, 8, e 19 Cost.

La Consulta ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze, stimando che «spetta al giudice *a quo* verificare se, alla stregua di tale innovazione normativa, la questione, così come sollevata, sia ancora rilevante».

Sottolineando che l'ordinanza di rimessione fonda la questione di legittimità dell'art. 402 c.p. sul solo rilievo che l'art. 8 Cost. «nello stabilire che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge», «esclude chiaramente che una qualsiasi confessione religiosa possa ritenersi assunta a religione dello Stato», la Corte costituzionale assume che il prospettato conflitto debba essere valutato alla luce dello *ius superveniens*, nello specifico alla stregua del già richiamato punto 1 Prot. add.

Tale intervento – che arriva a quasi sette anni dalla proposizione della questione e giunge in un momento (1987-1989) in cui la Consulta proprio con «l'intento di procedere allo smaltimento dell'ingente arretrato» ricorre frequentemente alle decisioni processuali, di inammissibilità e di restituzione degli atti al giudice *a quo*, «a scapito, spesso, dell'osservanza delle regole, positive o di matrice giurisprudenziale»⁷² – lascia al giudice di merito l'onere di determinare quale ne sia la concreta incidenza sulla disciplina dei delitti di cui al capo I, titolo IV, libro II del codice penale.

⁶⁷ Cfr. R. PINARDI, «Le decisioni di “incostituzionalità sopravvenuta”, di “incostituzionalità differita” e le tecniche monitorie», in *Foro it.*, 1998, V, 159-160, che definisce sentenze come queste «di rigetto con accertamento di incostituzionalità».

⁶⁸ Cfr. ord.ze Pret. San Donà di Piave, 24 novembre 1987 (art. 25 Cost.) e Pret. Monfalcone, 8 febbraio 1988 (artt. 3, 7 e 8 Cost.), risp. in *Giur. cost.*, 1988, II, 1251, s.m. e 3078.

⁶⁹ In *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989/1, 641 e 642.

⁷⁰ In *Cass. pen.*, 1987, 1709, (n.r.).

⁷¹ V. Trib. Firenze, ord. 3 ottobre 1980, in *Dir. eccl.*, 1981, II, 631.

⁷² Così C. SALAZAR, «Le decisioni processuali: la restituzione degli atti al giudice “a quo” e le pronunce di inammissibilità», in *Foro it.*, 1998, V, 145.

Il secondo pronunciamento ha, invece, ad oggetto l'art. 403 c.p. in relazione agli artt. 2, 3, comma primo e secondo, 21, 25, comma secondo, e 27, comma primo e terzo, Cost.⁷³.

La Corte costituzionale con l'ordinanza 19–31 luglio 1989, n. 479⁷⁴, viste le insufficienti ed erronee motivazioni addotte, agilmente dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale così come enunciata dal giudice remittente⁷⁵.

Anzitutto evidenzia che è erroneo dedurre dalla sentenza n. 925 del 1988 il riconoscimento della religione cattolica come sola religione dello Stato, posto che, al contrario, in quell'occasione la Corte ne ha rimarcato il superamento formale sancito con l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121.

In ordine alla lamentata indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, il Giudice delle leggi si limita ad osservare che il rilievo non sembra conciliarsi con la precedente osservazione, contenuta nell'ordinanza, secondo la quale «il concetto di vilipendio ricomprende etimologicamente come pure nell'interpretazione giurisprudenziale ogni manifestazione pubblica di disprezzo o anche semplicemente di scherno nei confronti dell'oggetto della tutela penale, a prescindere dalla volgarità o meno delle espressioni, dei gesti o dei disegni utilizzati per manifestarla, rimanendone così esclusa soltanto la critica e la censura esposte in termini corretti».

5. Il decennio 1995-2005 e la sostanziale «ridefinizione» del sistema ad opera della Consulta

Nonostante nella fase appena trascorsa non si sia riusciti ancora a pervenire al superamento del sistema di protezione predisposto dal codice Rocco non si può ragionevolmente sostenere che il periodo non sia stato fecondo ed, in un certo senso, anticipatore di quello che di lì a pochi anni sarebbe successo a livello di giurisprudenza costituzionale.

È vero che la Consulta non ha ancora mostrato un significativo cambio di rotta⁷⁶, come lo è altrettanto che il legislatore continua, pur manifestando buone intenzioni, ad apparire ineffi-

⁷³ Cfr. Pret. Orvieto, ord. 29 dicembre 1988, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989/1, 647.

⁷⁴ In *Cass. pen.*, 1989, I, 2146 (s.m. e motivazione).

⁷⁵ Fattispecie attinente ad un adesivo raffigurante una caricatura di Giovanni Paolo II con la dicitura «Papa Wojtyla – No grazie», collocato nella parte posteriore della vettura dell'accusata, erroneamente rubricata come offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone.

⁷⁶ Vale la pena, però, di ricordare la sentenza 11–12 aprile 1989, n. 203 (*Foro it.*, 1989, I, 1333) – resa in materia di insegnamento della religione nelle scuole pubbliche – che riconosce alla laicità la natura di principio supremo, principio che sarà evocato e specificato nelle successive sentenze della Corte costituzionale per fondare la illegittimità, totale o parziale della normativa di cui all'art. 402 e ss. c.p.

La sentenza è ampiamente annotata: N. COLAIANNI, «Il principio supremo di laicità dello Stato e l'insegnamento della religione cattolica», *Foro it.*, 1989, I, 1333; S. BORDONALI, «Sulla “laicità” dell'ora di religione», in *Dir. fam.*, 1989, 444; A. TALAMANCA, «Insegnamento religioso e principio di laicità: un parametro di costituzionalità tra discordanze giurisprudenziali e polemiche ideologiche», in *Dir. eccl.*, 1989, I, 23 e L. MUSSELLI, «Insegnamento della religione cattolica e tutela della libertà religiosa», in *Giur. cost.*, 1989, 908.

Più in generale circa le ricadute della sent. n. 203/1989 e la valutazione della laicità, quale principio supremo dell'ordinamento costituzionale cfr. S. LARICCIA, «Laicità dello Stato e democrazia pluralista in Italia», in *Dir. eccl.*, 1995, I, 394 e ss. nonché F. ONIDA, «Il problema dei valori nello stato laico», *ivi*, 672-673, per il quale la parte veramente innovativa della sentenza non è quella che enuncia il carattere laico dello Stato italiano – dato per certo fin dall'entrata in vigore della Costituzione – bensì quella che attribuisce alla laicità il valore giuridico di principio supremo.

Intorno alla controversa ricostruzione del concetto di laicità v. N. MORRA, «Laicismo», in *Noviss. dig. it.*, vol. IX, Torino, Utet, 1963, 437; L. GUERZONI, «Note preliminari per uno studio della laicità dello Stato sotto il profilo giuridico», in *Arch. giur. “Filippo Serafini”*, 1967, 61; ID., «Stato laico e stato liberale. Un'ipotesi interpretativa», in *Dir. eccl.*, 1977, I, 509; O. GIACCHI, *Lo Stato laico*, Milano, Vita e pensiero, 1975, 1 e ss.; C. CARDIA, «Stato. VI. – Stato laico», in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, 847.

A livello dottrinale e giurisprudenziale per la fase posteriore v. *infra* 5.2.

ciente rispetto all'opera di riforma totale o parziale del codice⁷⁷; ma la stagione delle intese inaugurata nel 1984 non è scevra di conseguenze anche nella materia *de qua*, se non altro a livello di indicazioni di cui tener conto *de lege ferenda*.

Di fatto – tralasciando le intese dove non si fa alcun cenno al tema⁷⁸ – le posizioni che emergono sono due. Una può essere ricondotta all'intesa con la Tavola valdese (legge 11 agosto 1984, n. 449)⁷⁹, l'altra all'intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche del 1987 (legge 8 marzo 1989, n. 101)⁸⁰. Nell'articolato della prima si legge che «la Tavola valdese, nella convinzione che la fede religiosa non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso. La Repubblica italiana prende atto di tale affermazione» (art. 4 legge n. 449/1984). Viceversa nella seconda si sancisce che «è assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazione tra i cittadini e tra i culti» (art. 2, comma quarto, legge n. 101/1989).

Tralasciando ogni approfondimento circa il valore da attribuirsi a tali enunciati e pur nella diversità sostanziale degli approcci sembra potersi affermare che, a livello confessionale, una futura legislazione la quale non predisponesse una tutela penale diretta della fede o del patrimonio dogmatico di una religione ma predisponesse un sistema volto solo alla difesa dei diritti costituzionalmente garantiti – nella specie quello di libertà religiosa – su base paritaria potrebbe essere accettato da tutti senza particolari obiezioni.

Ancora un cenno – per la sua connessione nell'indagine *de qua* – merita la legge n. 101/1989 relativa alla regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane il cui art. 2, comma quinto, stabilisce che «il disposto dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso»⁸¹. Taluni, infatti, ribadendo il carattere pluri-etnico e multireligioso dell'attuale società italiana, ritengono che la strada da seguire possa essere quella tracciata da detta disposizione – nella riformulazione introdotta dall'art. 1 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205, «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa») – che punisce chi incita a commettere o commette atti di discriminazione (art. 3, comma primo, lett. a), violenza o atti di provocazione alla violenza (art. 3, comma primo, lett. b) per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Norma che al successivo capoverso vieta nel contempo con la stessa motivazione ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo «avente tra i propri scopi l'incitamento alla discrimi-

⁷⁷ Per una più puntuale disamina sia consentito rinviare, ancora una volta, a MC. IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza* cit., 171 e ss. in part. in ordine al disegno di legge recante «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui “culti ammessi”», approvato dal Consiglio dei ministri il 13 settembre 1990 ed al c.d. progetto Pagliaro del 1992.

⁷⁸ Cfr. le intese stipulate con l'Unione delle chiese avventiste del settimo giorno nel 1986 (legge 22 novembre 1988, n. 516), con la Chiesa evangelica luterana nel 1993 (legge 29 novembre 1995, n. 520) ed quella – non ancora attuata in legge – conclusa il 20 marzo 2000 con la Congregazione italiana dei testimoni di Geova (*Dir. eccl.*, 2000, I, 587).

⁷⁹ Cfr. in senso analogo i preamboli delle intese con le Assemblee di Dio in Italia del 1986 (legge 22 novembre 1988, n. 516), con l'Unione evangelica battista d'Italia del 1993 (legge 12 aprile 1995, n. 115) e dell'intesa con l'Unione buddhista italiana del 2000, ancora in attesa di approvazione (*Dir. eccl.*, 2000, I, 594).

⁸⁰ In senso non dissimile v. le bozze di intesa predisposte unilateralmente da talune organizzazioni islamiche (U.C.O.I.I., A.M.I. e CO.RE.IS, risp. in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1993/2, 561 e 1996/2, 536 le prime due; per la terza v. CO.RE.IS. (ed.), *Intesa tra la Repubblica italiana e la Comunità islamica in Italia*, Milano, La Sintesi, 1998, 110pp.) nel corso degli anni novanta.

⁸¹ La legge ratifica e dà esecuzione alla *Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale*, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

nazione o alla violenza» e sanziona, in vario modo, chi promuove, dirige, partecipa o presta assistenza a tali organismi⁸².

Significativamente in dottrina si rileva come attraverso la suddetta norma «l'uguaglianza senza distinzione di religione è assurta al rango di bene giuridico protetto, determinando così la più significativa evoluzione delle norme penali in materia ecclesiastica dopo l'entrata in vigore della Costituzione»⁸³.

5.1. La «svolta» del Giudice delle leggi a proposito della bestemmia

È proprio una parificazione nella tutela sembra essere l'obiettivo maldestramente conseguito dalla sentenza 18 ottobre 1995, n. 440⁸⁴ che però ha il merito di far intravedere un possibile cambiamento di rotta della giurisprudenza costituzionale anche in ordine ai «delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi», nella direzione di una maggiore sensibilità nei confronti delle censure di disuguaglianza.

Il provvedimento meriterebbe un'indagine estremamente articolata poiché in più punti appare discutibile la soluzione alla quale perviene la Corte. Questa è probabilmente la ragione per cui la sentenza – unitamente alla circostanza che è la prima pronuncia ad incidere in concreto su una fattispecie in materia di tutela penale del fenomeno religioso – risulta ampiamente annotata⁸⁵. Qui basti osservare che attraverso una rilettura, non sempre condivisibile, della

⁸² In tal senso R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Torino, Giappichelli, 1994, 263 e 264.

Si ricorda che il seguente art. 3, comma primo, d.l. n. 122/1993, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 205 dello stesso anno, configura una circostanza aggravante – aumento della pena fino alla metà – «per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità».

⁸³ G. CASUSCELLI, «Uguaglianza e fattore religioso», in *Dig. disc. pub.*, vol. XV, Torino, Utet, 1999, 445.

Più in generale sulla inseparabilità del binomio razza-religione v. F. MARGIOTTA BROGLIO, «Discriminazione razziale e discriminazione religiosa», in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000/1, 269-279.

Da segnalare in quest'ottica l'introduzione per mezzo della legge 6 marzo 1998, n. 40 – ora d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» – dell'azione civile contro la discriminazione contemplata dall'art. 42 (44 d.lgs., n. 286/1998), rispetto agli atti individuati dal precedente art. 41 (43 d.lgs. n. 286/1998). Viene così prevista la possibilità di richiedere una condanna civile per il risarcimento dei danni anche morali, contro qualsiasi atto o comportamento discriminatorio tenuto da privati o dalla pubblica amministrazione anche per motivi di religione.

Per effetto dell'art. 41, comma terzo, l. n. 40/1998 (43 d.lgs. n. 286/1998), inoltre, gli artt. 41-42 (43-44 d.lgs. n. 286/1998) – non modificata sul punto dalla successiva legge 30 luglio 2002, n. 189 – «si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia».

I recenti decreti legislativi. 9 luglio 2003, n. 215, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» e n. 216 «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro» estendono parzialmente (cfr. art. 4, comma primo, d.lgs. n. 215/2003 e 4, comma secondo, d.lgs. n. 216/2003) le forme di tutela giurisdizionale previste dall'art. 44 d.lgs. n. 286/1998, avverso gli atti ed i comportamenti discriminatori contemplati dagli stessi decreti, che siano determinati da motivazioni razziali o di appartenenza etnica. (art. 2 d.lgs. n. 215/2003) o a causa della religione o delle convinzioni personali (art. 2 d.lgs. n. 216/2003).

⁸⁴ In *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/3, 1045. Questione di legittimità (artt. 3, 8 e 25 Cost.) sollevata più di tre anni e mezzo prima dal Tribunale di Milano con l'ordinanza 14 novembre 1991 (*G.U.*, 1^a serie spec., 30 agosto 1995, n. 36).

⁸⁵ Decisione ampiamente annotata in dottrina: N. RECCHIA, «Spunti problematici in tema di bestemmia e reati contro la religione», in *Dir. eccl.*, 1996, II, 281; N. MARCHEI, «Osservazioni a Corte Cost. n. 440 del 1995», in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1996/3, 1019; L. BARBIERI, «Nullum crimen sine iniuria: principio di laicità e tutela penale dei culti» e M. CANONICO, «L'incriminazione della bestemmia e l'insospettata interpretazione escogitata dalla Corte Costituzionale», risp. in *Dir. fam.*, 1996, 1292 e 1310; N. COLAIANNI, «La bestemmia ridot-

propria pregressa giurisprudenza, tesa a trovare una sorta di continuità in quella che viene definita come progressiva riconsiderazione del bene protetto⁸⁶, la Corte perviene al risultato di ridisegnare la fattispecie dichiarando l'incostituzionalità – per violazione del principio dell'uguaglianza di fronte alla legge senza discriminazione di religione e dell'eguale libertà di tutti i culti – di quella parte della norma che punisce la bestemmia contro i «simboli» e le «persone» con esclusivo riferimento alla «religione dello Stato».

Per la Consulta proprio la perdurante inerzia del legislatore non consente più a sette anni dall'ultima sentenza «di protrarre ulteriormente l'accertata discriminazione, dovendosi affermare la preminenza del principio costituzionale di uguaglianza in materia di religione su altre esigenze – come quella del buon costume tutelato dall'art. 724 – pur apprezzabili ma di valore non comparabile».

In concreto movendosi dall'affermata scindibilità in due parti dell'art. 724 c.p., l'una concernente la divinità non altrimenti specificata – e quindi non riconducibile ad una determinata religione⁸⁷ –, l'altra i simboli e le persone venerati nella religione dello Stato, la Corte limita la declaratoria di incostituzionalità solo a quest'ultima porzione della disposizione che «comporta effettivamente una violazione del principio di eguaglianza»⁸⁸.

Il tutto andando ben al di là dalle indicazioni offerte, oltre che dal tenore letterale, anche dalla *ratio* e dallo scopo oggettivo della prescrizione in esame, attraverso la quale il legislatore del 1930 intendeva tutelare solo ed esclusivamente la religione cattolica in quanto religione dello Stato, analogamente a quanto disposto dall'art. 402 c.p. in tema di vilipendio. Proprio dal parallelo con il gruppo di disposizioni concernenti i delitti contro il sentimento religioso si enuclea un ulteriore argomento a favore della tesi ora esposta. Tanto è vero che ogni qual vol-

ta e il diritto penale laico») *Foro it.*, 1996, I, 30; R. D'A(LESSIO), «s.t.», F. RAMACCI, «La bestemmia contro la Divinità: una contravvenzione delittuosa?», M. D'AMICO, «Una nuova figura di reato: la bestemmia contro la "Divinità"», risp. in *Giur. cost.*, 1995, 3482, 3484 e 3487; R. VENDITTI, «Reato di bestemmia e pluralità di religioni», G. DI COSIMO, «Sulla discussa tutela penale del sentimento religioso», A. GUAZZAROTTI, «Perché imporre l'incriminazione della bestemmia? (Diritto penale "religioso" e incompetenza dello Stato *in spiritualibus*)», P. LILLO, «Corte costituzionale e art. 724 c.p.: cronaca di una incostituzionalità annunciata», risp. in *Giur. cost.*, 1995, 4517, 4522, 4531 e 4542; F.C. PALAZZO, «La tutela penale tra eguaglianza e secolarizzazione (a proposito della dichiarazione di incostituzionalità della bestemmia)», in *Cass. pen.*, 1996, 47; O. DI GIOVINE, «La bestemmia al vaglio della Corte costituzionale: sui difficili rapporti tra Consulta e legge penale», in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1996, 824; R. I(ANNOTTA), «s.t.», in *Foro amm.*, 1996, I, 2193; M. NUNZIATA, «Deve intendersi come riferita a tutte le religioni l'incriminazione della bestemmia contro la Divinità», in *Nuovo dir.*, 1996, 155; P. MONETA, «Il reato di bestemmia "depurato" dalla Corte costituzionale», in *Legisl. pen.*, 1996, 297; C. MAINA, «Spetta al legislatore uniformare le altre norme al principio di laicità della Repubblica», in *Guida dir.*, 1995, n. 43, 81; P. PITTARO, «(La parziale incostituzionalità del reato di bestemmia). Il commento», in *Dir. pen. proc.*, 1996, 455; F. UCCELLA, «Incostituzionalità parziale della "bestemmia" e non tutela penale del sentimento religioso: brevi riflessioni», in *Riv. poliz.*, 1996, 729; A. MOTILLA, «El delito de blasfemia en el derecho italiano visto por un jurista español (comentario a la sentencia de la corte constitucional n. 440, 3 de octubre de 1995)», in *Dir. eccl.*, 1997, I, 980 e R. MARTINI, «Principio di laicità e parità di trattamento fra confessioni religiose nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale», in *Giur. it.*, 1997, IV, 139.

⁸⁶ La sentenza argomenta che l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, in virtù dei nuovi principi di libertà ed uguaglianza dei cittadini e di laicità dello Stato, importa una «riconsiderazione i cui punti fondamentali sono rappresentati da altrettante pronunce della Corte costituzionale».

⁸⁷ Critica l'utilizzo da parte della Corte costituzionale del termine religione L. BARBIERI, «*Nullum crimen sine iniuria*» cit., 1303, che pone l'accento sulle difficoltà di fornirne «un preciso contenuto giuridico».

⁸⁸ Per dei precedenti giurisprudenziali v. Cass. pen., sez. VI, 4 settembre – 30 ottobre 1968, n. 1201 (*Giust. pen.*, 1969, II, 328); Pret. Monselice, 8 novembre 1985 (*Dir. eccl.*, 1986, II, 78) e Pret. Ginosa, 6 dicembre 1985 (*Riv. pen.*, 1986, 441).

Nel senso della possibile frazionabilità della norma v. G. MARINI, «Bestemmia» cit., 734 e P. SIRACUSANO, «Bestemmia» cit., 444 e per la dottrina più datata P. CIPROTTI, «Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti» cit., 301; L. SPINELLI, «Appunti in tema di tutela del sentimento religioso nell'ordinamento penale italiano», in *Riv. dir. e proc. pen.*, 1962, 418 e, dubitativamente, M. PIACENTINI, «Bestemmia», 1958, cit., 380.

ta il legislatore ha inteso estendere la tutela penale ad altre confessioni religiose lo ha messo in atto esplicitamente, sia individuando i precetti, sia specificando l'entità delle sanzioni, come è, appunto, nel caso dell'art. 406 c.p. che rende punibili rispetto ai c.d. «culti ammessi» i fatti contemplati dagli artt. 403-405, eccettuando, quindi, il vilipendio della religione in sé considerata ipotizzato all'art. 402 c.p.

Siamo di fronte proprio a quello che la Consulta, almeno a livello formale, assumeva di voler evitare ovvero a una pronuncia di tipo manipolativo come tale in contrasto con il principio di legalità in materia penale che «vieta interventi da parte del giudice costituzionale che abbiano un effetto diverso da quello meramente caducatorio»⁸⁹. Infatti, sotto le dissimulate spoglie di un intervento puramente demolitorio, questa estende la punibilità della bestemmia contro la divinità cattolica anche a confessioni religiose diverse da questa, ampliando per l'avvenire la sfera del penalmente rilevante.

Sul piano pratico la «novellata» fattispecie di cui all'art. 724 c.p. — che per l'avvenire prevede la punibilità di chiunque bestemmia con invettive o parole oltraggiose contro la Divinità — oltre ad espungere dalle condotte idonee ad integrare la contravvenzione, ad esempio le bestemmie contro la Madonna⁹⁰, pone seri problemi in relazione alla circostanza che alcune religioni non possiedono ciò che può definirsi una divinità, in senso proprio, mentre altre ne hanno più d'una e quindi rimarrebbero pur sempre escluse dalla tutela apprestata dalla disposizione *de qua*⁹¹.

Tuttavia occorre rimarcare che per effetto del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205» quella che era la previsione a titolo contravvenzionale del reato di bestemmia — così come ridisegnato dalla Corte costituzionale con la sentenza 440/1995 — è ridotta ad illecito amministrativo in virtù dell'art. 57.

Sul piano pratico la scelta conduce ad una sorta di neutralizzazione dell'illecito e si inserisce in quella tendenza non solo a concepire il diritto penale come *extrema ratio* ma altresì nel processo di «restrizione, anche da mera disapplicazione del penalmente illecito»⁹².

⁸⁹ M. D'AMICO, «Una nuova figura di reato» cit., 3488.

⁹⁰ Per un'applicazione giurisprudenziale v. Pret. circ. Avezzano, 6 (20) novembre 1996, in *Dir. eccl.*, 1997, II, 148, con nota di M. CRISPO, «Le offese alle persone venerate dalla religione cattolica: dalla bestemmia al turpiloquio», 149. Cfr. pure le note di V. PIGNEDOLI, Osservazioni alla sentenza n. 675 del 6 novembre 1996 del Pretore di Avezzano», in *Dir. eccl.*, 1998, II, 73 e G. SANTACROCE, «La bestemmia contro le persone o i simboli della religione cattolica tra sentimento religioso e buon costume», in *Giur. mer.*, 1997, II, 97.

Per un commento critico da parte cattolica v. G. CONCETTI, «Una forzata riduzione e un'offesa per i credenti», in *L'Osservatore romano*, 8 novembre 1996, 3.

⁹¹ Non constano interventi giurisprudenziali in merito.

Fa notare i possibili effetti imprevedibili di un siffatto approccio N. COLAIANNI, «La bestemmia ridotta e il diritto penale laico» cit., 34, specie «con riferimento alle religioni orientali storiche, che riconoscono incarnazioni o apparizioni della divinità sotto forma di animali o persone». In precedenza A. BALDASSARRE, «È costituzionale l'incriminazione della bestemmia?» cit., 78, — riguardo alla richiesta di revisione dell'articolo formulata nella sent. n. 14 del 1973 — aveva già rimarcato le complicazioni insite nell'estensione generalizzata della punibilità della contravvenzione, asserendo che paradossalmente «chi, ad esempio, voglia profferire un innocente “porca vacca”, per non correre il pericolo di essere incriminato, dovrebbe accertarsi prima che nessun credente di religione induista si trovi nelle vicinanze o possa comunque ascoltarlo».

V. altresì A. MOTILLA, «El delito de blasfemia en el derecho italiano visto por un jurista español» cit., 992, che si chiede — visto l'alone di incertezza che avvolge la contravvenzione — «¿Qué cultos y dioses son protegidos? ¿Desde la Trinidad y los Santos del cristianismo hasta el Tethan de la Iglesia de la Cientología? ¿Y Krisna y Visnú? ¿También los dioses de la mitología griega y romana? ¿Y Buda, que propiamente no es un dios, entra en la tutela penal?».

⁹² P. SIRACUSANO, «Bestemmia» cit., 448, che alla fine degli anni ottanta parla di «diminuita reattività sociale» e di «modesta reattività funzionale del sistema penale verso l'art. 724» come indici significativi «della progressiva attenuazione della “sostanza” criminale» della fattispecie.

La depenalizzazione della bestemmia deve essere poi raffrontata con l'abrogazione del turpiloquio, per effetto dell'art. 18 della legge delega n. 205/1999, tanto più se si guarda alla circostanza che alcuni giudici di merito – a seguito della ritenuta abrogazione dell'art. 724 c.p. *ex* punto 1 Prot. add.⁹³ o per effetto dell'espunzione da detta fattispecie delle invettive o parole oltraggiose verso i simboli o le persone venerate nella religione dello Stato⁹⁴ – avevano fatto ricadere le ipotesi *de qua* nell'alveo dell'art. 726, comma secondo, c.p.

5.2. L'ulteriore giurisprudenza costituzionale sui «delitti contro il sentimento religioso»

La sentenza 10–14 novembre 1997, n. 329⁹⁵ rappresenta una nuova tappa dell'itinerario della Corte costituzionale in ordine ai «delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi». In questo caso oggetto della cognizione è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, c.p. in relazione agli artt. 3, comma primo, e 8, comma primo, Cost.⁹⁶; norma dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 c.p., qui assunto a *tertium comparationis*⁹⁷.

In primo luogo la Consulta definisce la terminologia ivi utilizzata come anacronistica e fuori dal tempo, sebbene le espressioni vadano ora intese come ascritte alla religione cattolica ed a tutte le confessioni religiose diversa da questa. L'operazione, però, non è del tutto scevra da elementi di problematicità⁹⁸ e sembra andare «ben oltre i limiti di un semplice *restyling*

In modo non dissimile sottolinea la notoria esiguità — soprattutto per le bestemmie — «della "cifra oscura", data dal numero dei reati commessi e di quelli giunti all'attenzione dell'autorità giudiziaria, che rende le previsioni criminose sempre più simboliche e di mera facciata» N. COLAIANNI, «Libertà costituzionali e diritto penale "di religione"», in *Pol. dir.*, 1996, 163. Lo stesso autore – ID., *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Bari, Cacucci, 2000, 96 e ss. – segnala che la previsione, anche se degradata ad illecito amministrativo, mantiene profili di problematicità soprattutto a livello di determinazione dei concetti di divinità e di religione.

⁹³ Così Pret. Arezzo, 9 gennaio 1986 (*Dir. eccl.*, 1986, II, 79) e Pret. Pietrasanta, 12 giugno 1986 (*Cass. pen.*, 1987, 657).

⁹⁴ Cfr. Pret. circ. Avezzano, 6 (20) novembre 1996, ora cit.

⁹⁵ In *Dir. eccl.*, 1998, II, 3, con nota di V. PALOMBO, «Cenni sulla tutela penale del sentimento religioso alla luce della Corte costituzionale n. 329/97: problemi e prospettive», 7. Ad ulteriore commento v. G. FIANDACA, «Altro passo avanti della Consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione», in *Foro it.*, 1998, I, 26; R. D'A(LESSIO), «s.t.» e F. RIMOLI, «Tutela del sentimento religioso, principio di uguaglianza e laicità dello Stato», risp. in *Giur. cost.*, 1997, 3341 e 3543; M. CANONICO, «Tutela penale delle religioni e discriminazioni: la fine di un'era?», in *Dir. fam.*, 1998, 856; C. GIRALDI, «Sulla pretesa tutela del sentimento religioso. (In margine alla declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 404. c.p.)», in *Ind. pen.*, 1998, 783; P. COLELLA, «La tutela penale del sentimento religioso dopo la decisione della Consulta n. 329/1997», in *Corr. giur.*, 1999, 256; C. MAINA, «Il nuovo Concordato cancella la fede di Stato ma il codice penale non è al passo con i tempi», in *Guida dir.*, 1997, 112; F. UCCELLA, «Costituzione, sentimento religioso e vilipendio delle religioni», in *Riv. poliz.*, 1998, 550; A.G. CHIZZONITI, «Il vento delle sentenze della Corte Costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione», in *Cass. pen.*, 1998, 1575; G. FONTANA, «Il principio supremo di laicità nello Stato democratico pluralista e la tutela penale del sentimento religioso», in *Giur. it.*, 1998, 987 e G. CASUSCELLI, «La Consulta e la tutela penale del sentimento religioso: "buoni motivi" e "cattive azioni"», in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998/3, 997. A questo proposito v. anche T. PADOVANI, «La travagliata rinascita dei delitti in materia di religione», in *Studium iuris*, 1998, 921.

⁹⁶ Cfr. Pret. Trento, sez. dist., Borgo Val Sugana, ord. 6 dicembre 1995, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1996/3, 1023.

⁹⁷ Una nuova questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p. sarà erroneamente riproposta dal Trib. Alba, giud. ud. prel., ord. 6 febbraio 2001 (*Quad. dir. pol. eccl.*, 2001/3, 1141). La Corte costituzionale con ordinanza 20–23 maggio 2002, n. 213 (*ivi*, 2002/3, 1046) dichiarandone la manifesta infondatezza non mancherà di far notare come la premessa interpretativa da cui muove il giudice *a quo* sia erronea e contraddetta dalla circostanza che l'art. 404 c.p. non predispone una tutela esclusiva della religione cattolica e che la sentenza n. 329 del 1997 ha ovviato alla discriminazione *quoad poenam* originariamente sussistente.

⁹⁸ Critica l'utilizzo della formula confessioni religiose diverse dalla cattolica A.G. CHIZZONITI, «Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione» cit., 1577-1578.

ermeneutico della disposizione», prospettando «una generalizzazione della tutela che non sta nella norma, e per il cui raggiungimento serve probabilmente qualcosa di più incisivo e urgente che non un semplice *obiter dictum* nella motivazione di una pronuncia della Corte costituzionale»⁹⁹.

A differenza di quanto accade nella sentenza n. 440/1995 qui la Consulta non tenta di stabilire una linea di continuità con i precedenti in materia ed, al contrario, sottolinea che gli argomenti addotti in passato per giustificare una diversità di trattamento non risultano più idonei.

Il passo ulteriore consiste nell'ancorare la tutela penale al diritto di libertà religiosa¹⁰⁰. Ci si trova di fronte ad un ulteriore sforzo dal quale traspare un disagio per reati la cui giustificabilità, pur se epurati delle incostituzionalità più macroscopiche, è ormai definitivamente compromessa. Questo anche a voler riconoscere loro una natura plurioffensiva ed a ritenerli diretti, in quanto tali, alla difesa – accanto alla religione – pure di alcuni comportamenti ascrivibili alla libertà religiosa individuale¹⁰¹, sempre che si ritenga giustificabile la predisposizione di una tutela penale specifica non contemplata per altre forme di libertà¹⁰².

In questa dinamica di ricongiungimento con il diritto di libertà religiosa appare interessante l'asserito contrasto tra la differente intensità della tutela ed il «principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato affermato in numerose occasioni da questa Corte ... principio che, come si ricava dalle disposizioni che la Costituzione dedica alla materia, non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose»¹⁰³.

Per un approfondimento del concetto di confessione religiosa v. P. BELLINI, «Confessioni religiose», in *Enc. dir.*, vol. VIII, Milano, Giuffrè, 1961, 926; P. GISMONDI, «Culti. I. – Culti acattolici», in *Enc. dir.*, vol. XI, Milano, Giuffrè, 1962, spec. 444 e ss.; F. FINOCCHIARO, «Art. 8», in Giuseppe Branca (ed.), *Commentario della Costituzione. Articoli 1-12. Principi fondamentali*, Bologna-Roma, Zanichelli-il Foro italiano, 1975, 385-390; G. PEYROT, «Confessioni religiose diverse dalla cattolica», in *Dig. disc. pub.*, vol. III, Torino, Utet, 1989, spec. 355-359; R. BOTTA, «Confessioni religiose. I) Profili generali», in *Enc. giur.*, vol. VIII (1988), Roma, Istituto della enciclopedia italiana, agg. 1994, I e N. COLAIANNI, «Confessioni religiose», in *Enc. dir.*, vol. IV Agg., Milano, Giuffrè, 2000, 363.

Per la posizione della giurisprudenza costituzionale cfr. sent. 19–27 aprile, 1993, n. 195 (*Dir. eccl.*, 1993, II, 189); il cui orientamento a proposito del problema della qualificazione delle confessioni religiose è confermato dalla recente sent. 8–16 luglio 2002, n. 346, in *Giur. cost.*, 2002, 2615, con nota redazionale di P. S(PIRITO), 2621.

⁹⁹ T. PADOVANI, «La travagliata rinascita dei delitti in materia di religione» cit., 924.

¹⁰⁰ Il Giudice delle leggi al riguardo stima che «la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni».

¹⁰¹ Evidenzia come alcune delle disposizioni di cui si discute si prestino a proteggere, sia pure mediatamente, il fenomeno religioso anche in chiave individuale, perché puniscono «una serie di atti che possono mortificare, impedire o turbare l'esercizio delle facoltà promananti dal diritto di libertà religiosa» F. FINOCCHIARO, «Art. 19», in G. Branca (ed.), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli-il Foro italiano, 1977, 238 e ss.

¹⁰² Problematica già palesata, rispetto al codice previgente, da E. FLORIAN, *Delitti contro la libertà* cit., 171, secondo il quale quella religiosa non è una forma speciale di libertà né giustifica l'esistenza di una classe autonoma di reati posti a presidio di essa.

¹⁰³ V. il riferimento esplicito alle già evocate sentt. 11–12 aprile 1989, n. 203 (*supra* 5) e 19–27 aprile, 1993, n. 195 (*supra* stesso par.) ed altresì alla sent. 23–25 maggio 1990, n. 259 (*Giur. cost.*, 1990, I, 2504).

Sul concetto di laicità e circa la sua rilevanza nel settore *de quo* v. *infra* stesso par. e *supra* par. 5.

Riguardo all'idoneità dell'idea di laicità quale valore conoscitivo e strumento utile per conoscere un determinato l'ordinamento v. F. FINOCCHIARO, «La Repubblica italiana non è uno stato laico», in *Dir. eccl.*, 1997, I, 11 e ss., in part. 24, ove si esclude il carattere laico dello Stato, osservando come «il XX secolo, tra eroismi e

Nella sostanza la dichiarazione di incostituzionalità parziale cui perviene la sentenza rappresenta l'ossequio ad una sorta di *horror vacui*¹⁰⁴, forse come «segno evidente del carattere delle preoccupazioni di tipo “politico” che hanno mosso e forse condizionato i giudici della Consulta, una volta decisi a innovare la disciplina di questa fattispecie»¹⁰⁵.

Nei fatti poi, attraverso un'operazione che può sembrare di mera eliminazione di un qualcosa, si procede a creare un *quid* del tutto diverso dal precedente. Nella sostanza, infatti, «ci si trova di fronte a una pronuncia di accoglimento parziale, resa nella forma di una sentenza manipolativa c.d. sostitutiva»¹⁰⁶.

Non si allude solo all'innesto nell'art. 404 c.p. di una misura sanzionatoria differente in quanto attinta da un'altra fattispecie – che, comunque, integra un intervento che altera e mette in discussione «la scelta legislativa, nella sua interezza»¹⁰⁷ – ma anche alla nascita di «un'unica e “nuova” previsione penale, quella di “offese alle confessioni religiose mediante vilipendio di cose»¹⁰⁸.

nefandezze, ha travolto, fra gli altri valori, anche la “laicità”, prodotto giuridico dell'illuminismo e del positivismo, tramontato insieme alle sue premesse ideali».

¹⁰⁴ G. FIANDACA, «Altro passo avanti della Consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione» cit., 29, parla «di preoccupazione di determinare un vuoto completo di tutela penale in un settore che, per quanto non annoverabile fra le forme di reità più allarmanti o statisticamente più frequenti, mantiene nondimeno una certa valenza simbolica dal punto di vista della tradizione socio-culturale e sul piano di una funzione culturalmente orientatrice dello stesso diritto penale».

A questo proposito G. CASUSCELLI, «La Consulta e la tutela penale del sentimento religioso» cit., 1003, rileva che la Corte con questa sentenza «sembra voler fissare un principio (doverosità della tutela penale del sentimento religioso a regime sanzionatorio “mite”) mirato a vincolare il futuro legislatore».

¹⁰⁵ P. COLELLA, «La tutela penale del sentimento religioso dopo la decisione della Consulta n. 329/1997» cit., 258.

Vi è da rilevare che i tentativi di riforma totale o parziale del codice Rocco contraddistinguono anche questa fase. Da una parte il tema della tutela penale viene espunto dai disegni di legge relativi al superamento della legislazione sui c.d. culti ammessi (cfr. il disegno n. 3297/1997 ed il successivo – che ne recupera nella sostanza il contenuto – n. 2531/2002, entrambi in *Dir. eccl.*, 1998, I, 165 e 2002, I, 1084), segno probabile di un riconfermato disagio circa l'opportunità o meno di intervenire in modo diretto in tema di una tutela penale del fenomeno religioso, soprattutto al di fuori di una riforma globale. Dall'altra non si può non menzionare il progetto di legge 25 marzo 1998, n. 3173 recante «Norme in materia di libertà di opinione» (www.senato.it/leg/13/BGT/Testi/Ddlpres/00003416.htm), che — includendo tra le disposizioni da abrogare gli artt. 402-406 c.p. — individua, nella relazione, quale comune *ratio* la vistosa contraddizione consistente nella sopravvivenza «di puri reati di opinione», «residuo di una concezione autoritaria ed etica dello Stato» a cui sembra necessario porre rimedio.

¹⁰⁶ G. FIANDACA, «Altro passo avanti della Consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione» cit., 28.

¹⁰⁷ Per G. FIANDACA, «Altro passo avanti della Consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione» cit., 28, ci si trova di fronte ad un intervento che entra «in forte tensione, se non in aperto conflitto, con una serie di principi e vincoli tipici della materia penalistica: dal principio della riserva di legge ... e dal divieto di analogia al principio di frammentarietà della tutela penale e all'intimo nesso di collegamento tra precetto e sanzione».

Sul punto v. inoltre A. PUGIOTTO, «Sentenze normative, legalità delle pene e dei reati e controllo sulla tassatività della fattispecie», in *Giur. cost.* 1994, 4202 e M. D'AMICO, «Sulla “costituzionalità” delle decisioni manipolative in materia penale» *ivi*, 1998, 275.

¹⁰⁸ A.G. CHIZZONITI, «Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale dei culti» cit., 1584. M. CANONICO, «Tutela penale delle religioni e discriminazioni» cit., 876, evidenzia le difficoltà applicative che si possono incontrare nella determinazione della misura sanzionatoria concreta posto che viene a mancare proprio quella pena base sulla quale si dovrebbe calcolare la diminuzione prevista dall'art. 406 c.p. Scettico sul punto altresì G. CASUSCELLI, «La Consulta e la tutela penale del sentimento religioso» cit., 1004.

Altre perplessità sono poi causate dal mancato ricorso alla dichiarazione dell'illegittimità consequenziale degli artt. 403 e 405 c.p.¹⁰⁹, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 83 – della quale la Corte spesso si è servita¹¹⁰, anche nel settore ecclesiasticistico, come nel caso della sentenza 2–10 ottobre 1979, n. 117¹¹¹ – che avrebbe consentito, se non altro, un più rapido adeguamento della normativa *de qua* almeno sotto il profilo dell'uguaglianza.

Tre anni più tardi è la volta dell'art. 402 c.p.¹¹² – la norma più stridente del codice Rocco – del quale la Corte costituzionale con sentenza 13–20 novembre 2000, n. 508 dichiara l'incostituzionalità totale¹¹³. Dopo le ultime pronunce l'epilogo appariva scontato. La difesa

¹⁰⁹ Analoghe considerazioni non sembra possano svolgersi nei confronti dell'art. 404, comma secondo, c.p. in quanto, anche se formalmente estraneo alla pronuncia della Corte, ne subisce gli effetti poiché pare fondato ritenere che «la stessa pena» di cui al comma primo al quale si riferisce debba essere ora calcolata alla stregua della sentenza n. 329 del 1997. Al contrario ritengono necessario un pronunciamento anche su questa disposizione G. FIANDACA, «Altro passo avanti della Consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione» cit., 30 e T. PADOVANI, «La travagliata rinascita dei delitti in materia di religione» cit., 922.

¹¹⁰ Così P. BARILE, E. CHELI e S. GRASSI, *Istituzioni di diritto pubblico*, VIII ed., Padova, Cedam, 1998, 364, ove si sostiene che, per effetto di tale norma, la Corte sarebbe dotata di un potere-dovere di dichiarare quali sono le eventuali altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata, annullandole, sempre nell'ambito dei motivi sollevati nell'ordinanza di rimessione.

¹¹¹ In *Dir. eccl.*, 1979, II, 220. Per un commento v. M.C. FOLLIERO, «Giuramento del testimone ateo e libertà di religione», nella stessa rivista, 1980, I, 321 e P. FLORIS, «Ateismo e religione nell'ambito del diritto di libertà religiosa», in *Foro it.*, 1981, I, 625.

La Corte, in quella occasione – mutando l'orientamento precedentemente espresso in tema di giuramento – dichiara la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 19 Cost., dell'art. 251, comma secondo, c.p.c., nella parte in cui dopo le parole «il giudice istruttore ammonisce il testimone sull'importanza religiosa» e dopo quelle «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio» non è contenuto l'inciso «se credente» ed altresì l'illegittimità consequenziale degli artt. 361, comma secondo, 329, comma primo, 449, comma secondo, e 142, comma primo, dell'allora vigente codice di procedura penale.

¹¹² Questione sollevata da Cass. pen., sez. III, ord. 18 settembre – 5 novembre 1998, n. 13364, in relazione agli artt. 3, comma primo, e 8, comma primo, Cost. (*Dir. eccl.*, 2000, II, 240). Quesito risollevato negli stessi termini ed in relazione al medesimo procedimento con ord. 6 ottobre 2000, n. 137 (*G.U.*, I^a serie spec., 28 febbraio 2001, n. 9) per il cui esito v. Corte cost., ord. 14–26 febbraio 2002, n. 34 (*Giur. cost.* 2002, 310), la quale si limita a statuire – posto che identico quesito è già stato definito con la sentenza n. 508 del 2000 – la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p., ormai espunto dall'ordinamento.

¹¹³ In *Dir. fam.*, 2001, 489, con nota di M. CANONICO, «Vilipendio della religione cattolica ed illegittimità costituzionale: mezzo secolo d'inerzia non solo legislativa», 494. Anche in questo caso la pronuncia è ampiamente annotata: M.C. IVALDI, «Ancora un intervento della Corte costituzionale sulla discussa normativa codiciale in tema di tutela penale del sentimento religioso», in *Dir. eccl.*, 2001, II, 48; F. ALBO, «Il principio supremo di laicità dello Stato nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di reati “di religione”», in *Giur. it.*, 2001, 2229; E. VENAFRO, «Il reato di vilipendio della religione non passa il vaglio della Corte costituzionale», in *Legisl. pen.*, 2001, III, 1073; R. D'A(LESSIO), «s.t.»; M. OLIVETTI, «Incostituzionalità del vilipendio della religione di Stato, uguaglianza senza distinzioni di religione e laicità dello Stato»; B. RANDAZZO, «Vilipendio della religione: una dichiarazione d'incostituzionalità “obbligata”?»; P. CAVANA, «La caducazione del delitto di vilipendio della religione dello Stato. Luci ed ombre di un'incostituzionalità annunciata», risp. in *Giur. cost.*, 2000, 3970, 3972, 3979 e 3990; P. COLELLA, «L'abolizione del reato di vilipendio della religione di Stato. Il commento», in *Corr. giur.*, 2001, 336; T. D'AGUANO, «I reati in materia di religione (Note sulla legittimità costituzionale)», in *Crit. pen.*, 2001, 171; R. BRICCHETTI, «Dietro l'anacronistica discriminazione la testimonianza dell'inerzia del legislatore», in *Guida dir.*, 2000, n. 44, 78; S. D'AMATO, Brevi note a margine della sentenza declaratoria di incostituzionalità del reato di vilipendio alla religione di Stato (Corte Cost. n. 508 del 13 novembre 2000), in *Crit. dir.*, 2000, 536; L. IANNAcone, «Qualche riflessione su una pronuncia tanto attesa», in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2001/3, 1133 e *Dir. eccl.*, 2001, I, 1038; L. STILO, «Dalla “morte” del principio di laicità dello Stato alla sua resurrezione», in *Nuovo dir.*, 2001, 364 e G. LONG, «Il “vilipendio” in uno Stato laico», in *Quad. cost.*, 2001, 364.

La sentenza *de qua* costituisce pure l'occasione di scritti di più ampio respiro: G. CASUSCELLI, «L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di vilipendio della religione», in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2001/3, 1119; E. DI SALVATORE, «Il sentimento religioso nella giurisprudenza costituzionale», in *Giur.*

della norma *de qua* si delineava, ormai insostenibile perché diretta ad una difesa esclusiva della religione cattolica.

Proprio la *ratio* originaria della norma – che accordava una protezione particolare alla religione cattolica «per il rilievo che, nella concezione dell’epoca, era riconosciuto al cattolicesimo quale fattore di unità morale della nazione» – determina per la Consulta le odierne ragioni d’incostituzionalità, in forza dei principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 Cost.) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.).

Il riferimento puntuale alla propria pregressa giurisprudenza si arresta, pertanto, alle pronunce più recenti (nn. 925/1988, 440/1995 e 329/1997) dalle quali emergerebbe inequivocabilmente che «l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza ed imparzialità ... senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella religione ... e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di un’altra di esse ... imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza».

Detta equidistanza ed imparzialità non costituiscono per la medesima altro che «un riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di “principio supremo” (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997) caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse»¹¹⁴.

cost., 2000, 4419; I. VECCHIO CAIRONE, «Stato di diritto costituzionale e vilipendio delle religioni. La giurisprudenza evolutiva della Corte costituzionale», in *Dir. eccl.*, 2001, I, 1057.

¹¹⁴ Riguardo alle peculiarità del modello di laicità «adottato dal sistema giuridico vigente e vivente nella repubblica italiana» v. S. DOMIANELLO, *Le pronunce della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998)*, Milano, Giuffrè, 1999, *sub* «L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia ecclesiastica: vantaggi e rischi del passaggio dalla ‘copertura’ delle fonti a quella dei valori», p. 78 e ss.

In generale a livello dottrinale oltre ai contributi già richiamati (*supra* 5.) con accenti diversi v. L. GUERZONI, «Considerazioni critiche sul “principio supremo” di laicità dello Stato alla luce dell’esperienza giuridica contemporanea», in *Dir. eccl.*, 1992, I, 86; F. RIMOLI, «Laicità (dir. cost.)», in *Enc. giur.*, vol. XVIII (1990), Roma, Istituto della enciclopedia italiana, agg. 1995, 1-15; G. DALLA TORRE, *Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell’esperienza giuridica contemporanea*, Roma, Studium, 1992, 300pp., Id. (ed.), *Ripensare la laicità. Il Problema della laicità nell’esperienza giuridica contemporanea*, Torino, Giappichelli, 1993, XII-195pp. (in part. v. gli interventi di F. D’AGOSTINO, «Ripensare la laicità: l’apporto del diritto» 39 e L. GUERZONI, «Problemi della laicità nell’esperienza giuridica positiva: il diritto ecclesiastico», *risp.* 29 e 105); M. TEDESCHI (ed.), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1996, 358pp. – al quale si rinvia per i contributi di P. BELLINI, «Dell’idea di laicità nelle relazioni tra privati», 11 e ss. e G. LO CASTRO, «Il diritto laico», 255 e ss.); S. MANGIAMELI, «La “laicità” dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e “pluralismo confessionale e culturale” (a proposito della sentenza che segna la fine del giuramento del teste nel processo civile)», in *Dir. e soc.*, 1997, 27; G. GAVOTTI, «Lo Stato laico, la Religione e le religioni (appunti per un approfondimento)», in *Iustitia*, 1998, 329; C. MIRABELLI, «Prospettive del principio di laicità dello Stato», in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2001/2, 331; C. CARDIA, «Concordato, intese, laicità dello Stato. Bilancio di una riforma», in *quad. dir. pol. eccl.*, 2004/1, 23 e S. SICARDI, «Questioni aperte nella disciplina del fenomeno religioso: dalla laicità al sistema delle fonti», in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2005/1, 3.

Per quanto concerne il principio di laicità nel diritto penale v. G. FIANDACA, «Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati», in M. Pisani (ed.), *Studi in memoria di Pietro Nuvoione*, vol. I, *Pietro Nuvoione: profili in memoriam. Studio di parte generale. Contributi per la storia dei sistemi penali*, Milano, Giuffrè, 1991, 169, spec. 180-185; F. STELLA, «Laicità dello Stato: fede e diritto penale», in G. Marinucci ed E. Dolcini (eds.), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, Giuffrè, 1985, 309; F. MANTOVANI, «Problemi della laicità nell’esperienza giuridico-penale», in G. Dalla Torre (ed.), *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell’esperienza giuridica contemporanea*, Torino, Giappichelli, 1993, 83 e M.B. MAGRO, «Etica laica e tutela della vita umana: riflessi sul principio di laicità nel diritto penale», in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1994, 1382.

Opportunamente, quindi, viene abbandonando il tentativo di *reductio ad unum* – a differenza da quanto perseguito nell'ultimo pronunciamento in tema di bestemmia – della propria giurisprudenza in tema. In questo senso pare possa essere ragionevolmente interpretato l'accenno alla più datate pronunce in materia di tutela penale definite, con vena, in certo senso autocritica, quali «proposizioni iniziali per diversi aspetti divergenti» che, comunque, in concomitanza con «significativi e convergenti svolgimenti dell'ordinamento ... nel senso dell'uguaglianza di fronte alla legge penale»¹¹⁵ hanno reso l'art. 402 c.p. un anacronismo al quale il legislatore non ha posto in tanti anni rimedio.

Maggiormente opinabile è la parte finale della sentenza nella quale si parla del «ripristino dell'uguaglianza violata». Per la Corte ciò potrebbe avvenire astrattamente «non solo eliminando del tutto la norma che determina quella violazione ma anche estendendone la portata per ricomprendervi i casi discriminati», poiché questo non risulterebbe inconciliabile con il principio di laicità, anche se precisa che, in sede di controllo di costituzionalità di norme penali, risulta percorribile solo l'eliminazione della norma che determina la violazione, in ossequio alla particolare riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di reati e di pene (art. 25, secondo comma, Cost.) ed al conseguente divieto di sentenze aventi valenza manipolativa o additiva.

Gli elementi di problematicità, evidentemente, non attengono alla necessità che nel caso di specie si pervenga ad una decisione di carattere meramente ablativo ma alla compatibilità di una ipotetica estensione della norma con il principio di laicità.

Gli argomenti che inducono ad una diversa conclusione sono tanti ed attengono sia ad una differente valutazione proprio di tale principio, inteso più propriamente anche nella sua accezione di neutralità, sia a considerazioni che impongono un maggiore rigore nella ricostruzioni di quei beni – tra quelli costituzionalmente rilevanti – che risultano meritevoli di una speciale protezione, anche in virtù della concezione della diritto penale come *extrema ratio* o comunque di un diritto penale minimo. In questa sede basta evidenziare che l'art. 402 c.p. è pur sempre una disposizione il cui oggetto di protezione è riconducibile alla religione considerata in sé e per sé, come ideologia, nella sua origine e nel suo fondamento¹¹⁶, in quanto tale da non ritenersi necessitante di una tutela specifica, in un ordinamento che si assume fondato sul pluralismo ideologico.

La Corte costituzionale, sentenza 1–9 luglio 2002, n. 327¹¹⁷, invece – con un'operazione analoga a quella avviata con la n. 329/1997 e che sarà poi riproposta nella successiva sentenza n. 168/2005 – sancisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 405 c.p. nella parte in cui, per il

¹¹⁵ Il riferimento nella sentenza è diretto oltre che al punto 1 Prot. add., anche – in analogia con la sent. n. 329 del 1997 – alle disposizioni di talune intese contenenti affermazioni o dichiarazioni di principio sulla tutela penale dei culti. Per un accenno alle diverse posizioni registrate nelle diverse intese v. *supra* 5.

¹¹⁶ Giungono, sostanzialmente, a tale conclusione A. CONSOLI, *Il reato di vilipendio della religione cattolica* cit., 116; F.P. GABRIELI, *Delitti contro il sentimento religioso* cit., 50 e ss.; E.G. VITALI, *Vilipendio della religione dello Stato* cit., 83 e ss.; N. CAMPISI, *I reati di vilipendio*, Padova, Cedam, 1968, 54; C. FIORE, *I reati di opinione* cit., 65 e ss.; F. BOLOGNINI, *Riflessioni sul reato di vilipendio della religione* cit., 127; P. SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione* cit., 96 e ss.

¹¹⁷ In *Dir. eccl.*, 2002, II, 179. Per un commento v. P. S(PIRITO), «s.t.», in *Giur. cost.*, 2002, 2525-2527; E. VAGNOLI, «Due recenti sentenze della Corte costituzionale in materia penale: illegittimi gli artt. 405 e 688 c.p.», in *Studium iuris*, 2003, 411; R. BRICCHETTI, «Il rispetto del principio dell'equiparazione apre la questione delle pene edittali», in *Guida dir.*, 2002, n. 30, 61; E. APRILE, «Turbamento di funzioni religiose e relative sanzioni penali (artt. 405 e 406 c.p.): per la Corte Costituzionale non vi deve essere differenza fra le funzioni del culto cattolico e quelle di altri culti», in *Nuovo dir.*, 2002, 833; M. CANONICO, «Turbamento di funzioni religiose e trattamento sanzionatorio al vaglio della Corte costituzionale: un'illegittimità annunciata», in *Dir. fam.*, 2003, 904 e G. CERRETO, «Tutela penale del sentimento religioso la Corte costituzionale completa l'opera», in *Dir. eccl.*, 2004, I, 107.

turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi anziché quelle diminuite stabilite dall'art. 406 c.p. per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti.

Le differenze con la precedente pronuncia resa a proposito dell'art. 404, comma primo, c.p. sono marginali e si risolvono in una più spiccata attenzione per i dettagli.

Innanzitutto qui, più esplicitamente, si attesta che l'espressione culti «ammessi» deve intendersi «dopo l'entrata in vigore della Costituzione, con la piena affermazione della libertà religiosa, come culti diversi da quello cattolico».

Rispetto al principio di laicità si puntualizza ulteriormente – leggendolo in parallelo con quello di uguaglianza – che «non potrebbe tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da quello cattolico, sia ritenuto meno grave di quello di chi compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico».

Quanto all'art. 406 c.p., assunto anche qui a *tertium comparationis*, le indicazioni risultano maggiormente circostanziate, anche se prive di conseguenze specifiche. Non si dichiara più semplicemente che esula dalla giurisdizione costituzionale la determinazione della natura dell'art. 406 c.p., come avvenuto nella sentenza n. 329 del 1997, bensì si sostiene più precisamente che è estraneo ai compiti della Corte l'indagare se la disposizione in oggetto integri l'attenuante di un reato base o debba considerarsi previsione autonoma.

Parimenti memore delle difficoltà interpretative causate dalla sopra richiamata decisione, riguardo all'art. 404, comma secondo, c.p. il Giudice delle leggi esplicita che «l'istanza costituzionale di equiparazione della tutela penale dei culti va soddisfatta in relazione a tutte le previsioni dell'art. 405 c.p.».

La pronuncia n. 168/2005 di cui si accennava in apertura¹¹⁸ – che giunge a conclusione di un periodo che si caratterizza per lo scarso numero di interventi giurisprudenziali in materia – nulla sembra aggiungere nella sostanza alle precedenti declaratorie di incostituzionalità parziale, ivi compreso l'ormai consueto richiamo al principio di laicità ed alla «“inammissibile discriminazione” sanzionatoria tra la religione cattolica e le altre confessioni religiose ripetutamente dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte».

Nondimeno è necessario evidenziare che in nessuna delle tre occasioni il Giudice delle leggi interpreta l'espressione «culto ammesso nello Stato» in modo uniforme. Mentre nella sentenza n. 329/1997 viene intesa nel senso di comprendere «tutte le “confessioni religiose”, diverse da quella cattolica, che rientrano nella protezione dell'art. 8 della Costituzione» nella successiva n. 327/2002 il sintagma è letto “dopo l'entrata in vigore della Costituzione, con la piena affermazione della libertà religiosa, come culti diverso da quello cattolico». Per giungere alla sentenza *de qua* dove invece gli si attribuisce il significato di «religioni diverse da quella cattolica».

Detta rilettura mutevole – al di là delle difficoltà che pone all'interprete ed al giudice chiamato ad applicare quelle norme – palesa un'incertezza che è il sintomo della difficoltà insite nell'operazione di salvataggio a tutti i costi di norme penali la cui eventuale riscrittura rientrerebbe nella esclusiva competenza del legislatore.

Attenzione merita, inoltre, l'istanza formulata dalla difesa, legittimamente rigettata dalla Consulta in quanto estranea al *thema decidendum* individuato nell'ordinanza di rimessione dal giudice *a quo*, ma in certo senso foriera della proposizione di ulteriori possibili quesiti di costituzionalità¹¹⁹.

¹¹⁸ Per un primo commento v. L. DE GREGORIO, «La sentenza n. 168 del 2005 della Corte costituzionale. La fine di un lungo percorso verso la legalità costituzionale o l'avvio di nuovi assetti per la tutela penale della religione?» e N. MARCHEI, «La Consulta conclude il “lavoro” intrapreso dieci anni fa: un volto “nuovo” (ma non troppo) per i reati in materia religiosa», entrambi in www.olir.it, (maggio 2005), risp. 12 e 5 pp.

¹¹⁹ Difesa che, attraverso una memoria, chiede al Giudice delle leggi – partendo dalla mancata tutela apprestata alle «offese recate all'ateismo, all'agnosticismo e “a qualsiasi religione di cui si abbia umana memoria”» –

6. Fine delle problematiche in materia di tutela penale del sentimento religioso?

Naturalmente la permanente vigenza nel testo invariato dell'art. 403 c.p. non rappresentava l'unico problema irrisolto in materia.

La normativa di cui al capo I, titolo IV del libro II del codice penale – anche se epurata della norma maggiormente incompatibile (art. 402 c.p.) con l'attuale assetto costituzionale e modificata, per le altre previsioni (artt. 403, 404 e 405 c.p.), quanto alla misura sanzionatoria nel senso dell'equiparazione – lascia insoddisfatti per molteplici ragioni.

Prima di tutto si assiste alla sopravvivenza di norme che impiegano una terminologia ormai datata («religione dello Stato» e «culti ammessi»), che – al di là di possibili ricadute in tema di chiarezza ed intelligibilità del precetto penale¹²⁰, sempre escluse dalla Consulta – appare comunque superata ed incongrua proprio se la si pone a confronto con quell'atteggiamento di equidistanza e imparzialità che lo Stato dovrebbe assumere indifferentemente nei confronti di qualsivoglia religione, sottolineato nella sentenza n. 508/2000.

Il tutto anche a voler tacere dei limiti che, comunque, palesa l'opera di supplenza del Giudice delle leggi rispetto ad un legislatore inerte ed inadeguato, di fronte al compito di attuazione della Costituzione.

Occorre, comunque, sottolineare che a tutt'oggi – nonostante non siano mancati i tentativi in tal senso – non è dato sperare in una rapida revisione della disciplina e di un codice che, nel corso di questi ultimi settantacinque anni, ha perso sempre più — non da ultimo a seguito dei numerosi interventi del Giudice delle leggi — la sua organicità e coerenza¹²¹.

In effetti anche il lavoro della nuova commissione ministeriale (c.d. Commissione Nordio), istituita con decreto interministeriale 23 novembre 2001¹²², con il mandato di riformare – non sostituire – l'intero codice penale¹²³, attraverso la formulazione di uno schema di legge delega non troverà quasi certamente compimento per l'imminente termine della legislatura.

di «allargare il tema dell'indagine sulla portata della prospettata lesione dell'art. 3 della Costituzione, al fine di pervenire a una pronuncia ben più radicale di quella avanzata dal giudice rimettente» ed, in concreto, la caducazione totale della norma censurata stante il divieto di sentenze di tipo additivo in materia penale.

¹²⁰ Cfr. M. D'AMICO, «Il principio di determinatezza in materia penale fra teoria e giurisprudenza costituzionale», in *Giur. cost.*, 1998», 334, che sottolinea come «pretendendo di far valere integralmente il codice anteriore alla Costituzione, nonostante l'evidente contraddittorietà fra la scala di valori espressa dal primo rispetto a quella contenuta nella seconda, si crea necessariamente una confusione nel sistema penale, poiché tutte le norme in esso presenti, per salvarsi dalla presunzione di “incostituzionalità”, devono essere interpretate alla luce della Costituzione e, quindi, rinunciare *a priori* al dogma della “mera esecuzione” da parte del giudice del precetto legislativo penale».

¹²¹ Tra quelli dell'ultimo periodo nella XIII legislatura si ricorda l'istituzione – con decreto 1° ottobre 1998 del ministro della giustizia Giovanni Maria Flick – di una commissione, sotto la presidenza di Carlo Federico Grosso, con il compito di tracciare le linee di una possibile riforma della parte generale del codice penale. L'anno successivo la medesima Commissione è, inoltre, incaricata di procedere alla stesura di un vero e proprio articolato, sempre per la sola parte generale, anche se più volte – soprattutto nelle relazioni – è rinvenibile anche un accenno ai criteri ai quali dovrebbe ispirarsi quella speciale, segnatamente al canone della *extrema ratio*, quale principio cardine della nuova codificazione.

¹²² La Commissione, insediatasi l'8 febbraio 2002 avrebbe dovuto terminare il suo compito il 30 giugno dello stesso anno. La scadenza è stata reiterata più volte. Da ultimo il decreto interministeriale 3 gennaio 2005 ne ha fissato la conclusione dei lavori per il 30 giugno 2005.

¹²³ Tra gli obiettivi della Commissione Nordio si evidenziano quello di coordinare la parte generale con quella speciale; revisionare taluni delitti previsti nella parte speciale e depenalizzare tutta una serie di reati previsti dal libro terzo del codice. In ordine alle norme penali contenute nella legislazione speciale il programma è quello di procedere ad una loro totale ricognizione per addivenire – previa inserzione di alcune di esse nello stesso codice e depenalizzazione di altre – all'elaborazione di un *corpus* unico. Per un commento v. P. PISA, Prospettive di una nuova depenalizzazione: il “progetto Castelli”, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, 269 e ss.

Di questo ennesimo progetto per ora si è annunciata la presentazione della sola parte generale¹²⁴, anche se si è ipotizzato ottimisticamente che anche quella speciale potrebbe essere depositata entro pochi mesi.

Nel frattempo su richiesta ministeriale – motivata dalla ravvisata particolare urgenza di una riforma – la Commissione ha elaborato due progetti. Uno di questi riguarda i delitti di vilipendio ed è stato presentato al Ministro della giustizia il 1° agosto 2002¹²⁵.

Il progetto di modifica dei reati di vilipendio – che in realtà non rappresenta che una mera bozza di revisione anche se probabilmente anticipa quelle che potrebbero essere le risultanze dell’elaborato di parte speciale oltre a ridisegnare i delitti di vilipendio contro la personalità dello Stato (capo II, titolo I, libro II del codice penale) modifica le disposizioni di cui agli artt. 403, 404 e 405 con contestuale soppressione dell’art. 406 c.p. Rispetto agli artt. 403 e 404 (artt. 3 e 4 del progetto) l’unica e decisamente inadeguata innovazione di un certo rilievo sembra consistere nel subordinare la pretesa punitiva statale non al semplice vilipendio ma alla commissione materiale di atti di vilipendio, con «esclusione delle semplici manifestazioni verbali, non più considerate penalmente rilevanti nelle forme semplici delle previgenti ipotesi di bestemmia e turpiloquio»¹²⁶. L’insoddisfazione aumenta se si osserva – anche rispetto al novellato art. 405 c.p. (art. 5 del progetto) che però non integra un’ipotesi di vilipendio – l’articolato dove compare ancora il sintagma «culto ammesso nello Stato»¹²⁷.

Invero ogni ulteriore iniziativa in materia dovrebbe considerare che andrà ad incidere su un contesto profondamente mutato rispetto a quello per il quale la normativa del codice Rocco era stata pensata ed implicare un qualcosa di più di un semplice *restyling* di facciata. Nel processo di naturale evoluzione della società – processo particolarmente accelerato anche in virtù dei nuovi strumenti di comunicazione¹²⁸ – si è innestato, anche un fenomeno migratorio importante che introduce nel territorio nazionale nuovi gruppi di individui portatori di specifici-

¹²⁴ V. sul punto le dichiarazioni rilasciate alla stampa dallo stesso ministro della giustizia Roberto Castelli che afferma di non farsi illusioni sull’approvazione entro questa legislatura riportate da S. ZURLO, «Voglio alzare la pena per i reati più gravi». Alla vigilia dell’iter parlamentare Castelli interviene sul nuovo codice penale elaborato da Nordio», in *il Giornale*, 3 maggio 2005, 6.

I primi risultati dei lavori della Commissione Nordio sono pubblicati nella rivista *Dir. pen. XXI sec.*, 2003, 1, 77 e ss.

¹²⁵ Il testo può ora leggersi, oltre che in *Dir. pen. XXI sec.*, 2003, 1, 114 e ss., anche all’indirizzo www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2385.

L’altro – concernente i reati contro il patrimonio culturale – è stato trasmesso al ministro competente il 14 maggio 2003.

¹²⁶ Così la relazione al progetto cit. A proposito della depenalizzazione della bestemmia e dell’abrogazione del turpiloquio v. *supra* 5.1.

¹²⁷ Sempre nell’attuale legislatura v. il progetto n. 1980 «Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione», di iniziativa dei senatori Salvi, Acciarini, Battafarano ed altri, comunicato alla presidenza del Senato il 4 febbraio 2003. Questo, per quanto qui interessa, da una parte abroga gli artt. 403-404 c.p. – separandoli correttamente dall’art. 405 c.p. che configura il turbamento di funzioni religiose – dall’altra delega il Governo a prevedere per gli stessi una sanzione amministrativa contenuta tra un minimo di 100 ed un massimo di 1000 euro.

Il testo è recuperato nel successivo progetto n. 3064 di iniziativa dei senatori Malabarba e Sodano, comunicato alla presidenza del Senato il 23 luglio 2004. Entrambi sono disponibili *on line* sul sito www.senato.it.

¹²⁸ Cfr., ad esempio, i casi in cui l’offesa viene arrecata da immagini e didascalie disponibili nella *web*. Da ultimo, secondo le indiscrezioni pubblicate nella stampa, v. il recente interessamento della procura della Repubblica di Roma al sito *Indymedia*, per la pubblicazione di un fotomontaggio in cui papa Benedetto XVI compare in divisa nazista, nella quale si ravviserebbe il reato di cui all’art. 278 c.p. Per un precedente simile si rinvia a Trib. Latina, giud. ind. prel., 7 giugno 2001 (*Dir. eccl.*, 2002, II, 99) nel quale la configurabilità di gravi indizi del reato contemplato dall’art. 403 c.p., a carico del titolare di un dominio *internet* e del gestore del relativo sito (www.eretico.com), giustifica la predisposizione del sequestro preventivo del sistema informatico «unica fonte di generazione dei dati, eliminata la quale viene meno la possibilità stessa di procurarsi il predetto materiale in linea».

che domande di tutela in ambito religioso concorrenti e talvolta antagoniste rispetto a quelle dei soggetti tradizionalmente presenti nel contesto nazionale.

Quanto alla Corte costituzionale avrebbe forse la *chance* di pronunciare, se nuovamente interpellata nella perdurante inerzia del legislatore – come lascia intravedere la memoria difensiva presentata dai difensori di Adel Smith alla Corte stessa – la totale illegittimità della normativa *de qua*, posto che, in ogni caso, non sembrerebbero compatibili con il divieto di sentenze additive in materia penale ulteriori interventi manipolatori, analoghi a quanto avvenuto per la bestemmia, lasciando così ricadere la punibilità dei comportamenti di cui alle fattispecie descritte agli artt. 403-405 c.p. in altre previsioni (ingiuria, diffamazione, danneggiamento, etc.)¹²⁹. Ciò altresì in ossequio proprio a quel principio di laicità che invoca l'uguaglianza nella tutela non solo del «sentimento religioso» ma anche delle opzioni diversamente orientate¹³⁰.

Del resto i delitti *de qua* che delineano ipotesi di vilipendio – restando, quindi esclusa la fattispecie di cui all'art. 405 c.p.¹³¹, nel testo ridisegnato dalla sentenza n. 327/2002 – come tutti gli altri reati di una siffatta tipologia presenti nel codice penale presentano i già accennati problemi dell'essere difficilmente riconducibili con certezza entro confini congrui, data la grande varietà di oggetti sui quali le condotte vengono ad incidere¹³², a voler tacere dell'inafferrabilità dello stesso concetto di vilipendio – e probabilmente anche degli stessi atti

¹²⁹ Sostanzialmente in tal senso S. LARICCIA, *Diritto ecclesiastico* cit., 453. Si pronunciano, tra gli altri, a favore di una generale abolizione del capo I, del titolo IV, del libro II del codice penale anche G. FIANDACA ed E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, I*, II ed., Bologna, Zanichelli, 1997, 433 e F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale, II*, XIV ed. integrata e aggiornata da L. Conti, Milano, Giuffrè, 2003, 209.

Si ricorda che le fattispecie contemplate agli artt. 594, 595 e 635 c.p. sono punibili a querela di parte, ad eccezione del danneggiamento per ciò che attiene all'ipotesi di cui all'art. 635, comma secondo.

Occorre tuttavia rilevare che per effetto dell'art. 4, comma primo, lett. a) del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma dell'art. 14 della legge delega 24 novembre 1999, n. 468» le forme non aggravate di questi reati rientrano nella sfera del giudice non togato. In dottrina vi è chi ritiene ragionevolmente che detta circostanza renda tali previsioni del tutto inadatte a svolgere una funzione di tutela anche in ambito religioso per l'inidoneità strutturale del giudice di pace ad affrontare questioni che coinvolgono sfere di interesse che oltrepassano il mero rapporto fra offeso e offensore, coinvolgendo anche delicati profili di ordine costituzionale». Così R. MAZZOLA, «Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte costituzionale», in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2005/1, 90 e 91.

¹³⁰ In tal senso N. COLAIANNI, «Libertà costituzionali e diritto penale “di religione”» cit., 160-161. *Contra* A. ROMANO, «In riferimento alla tutela penale del sentimento religioso in un società pluralista», in *Dir. e soc.*, 2002, 444, secondo il quale «l'equiparazione tra ideologie e fedi – oltre a sottovalutare il *favor religionis* presente nella Costituzione – non considera il senso della ricerca di trascendenza ontologicamente strutturato della persona».

Va rilevato che già all'epoca del codice penale Zanardelli autorevole dottrina rilevava che uno degli aspetti più salienti era, appunto quello della mancata protezione penale offerta all'aspetto negativo della libertà religiosa, ovvero il lasciar sfornito di tutela l'ateismo e l'indifferenza religiosa, ponendo in essere una disparità di trattamento non indifferente e non giustificabile (E. FLORIAN, *Delitti contro la libertà* cit., 248).

¹³¹ Condivisibile pare la posizione che ravvisa minori difficoltà al mantenimento della punibilità di detta fattispecie in quanto «connotata da un comportamento di diretta intromissione nella sfera di libertà di terzi» dove «non si ha alcuna discriminazione fra cittadino, né alcuna accentuazione ideologica del valore del “sacro” rispetto al “profano”, ma solo una cautela particolare informata alla consapevolezza di una realtà psicologico-sociale permeata da una intensa partecipazione emotiva». M. ROMANO, «Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati», in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, 496-497.

¹³² S. PROSDOCIMI, «Vilipendio. I. – Vilipendio (reati di)», in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Milano, Giuffrè, 1993, 737 e ss., per il quale «nella variegata costellazione dei reati di vilipendio, l'oggetto giuridico è ... costituito dal “particolare rispetto” (che il legislatore ritiene) dovuto a determinate entità».

Sul punto v. pure M.G. TASCONE, «Vilipendio (reati di)», in *Enc. giur.*, vol. XXXII, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 1994, 1-8.

di vilipendio di cui parla la Commissione Nordico – da ritenersi incompatibile con il principio di determinatezza della fattispecie penale.

Da una prospettiva spiccatamente costituzionalista tuttavia i maggiori quesiti sorgono, soprattutto, dal raffronto con il diritto di libera manifestazione del pensiero riconosciuto dall'art. 21 Cost., che molto ha impegnato gli interpreti nel tentativo di comporre i possibili dissidi. Pertanto le difficoltà di ascrivere i beni tutelati dalle odierne ipotesi di vilipendio ad un sicuro rango costituzionale e le complesse questioni di bilanciamento tra i diritti e le libertà riconosciuti nella Carta fondamentale inducono ad auspicare, nella prospettiva di una revisione del codice penale, la non sopravvivenza di tale tipologia di reati, in quanto tutelanti sentimenti o valori ideali in sé considerati¹³³.

La problematica, comunque, palesa – al di là di ogni valutazione in merito alla congruità di mantenere una tutela nelle forme previste attualmente dal codice penale, anche se nella forma rimaneggiata dalla Corte costituzionale – l'esigenza di non trascurare le ripercussioni che possono sortire comportamenti di questo tipo che, per il sostanzarsi attraverso un particolare mezzo di espressione o comunicazione (cinematografico, pubblicitario, satirico, etc.), sono idonee a ripercuotersi sulla sensibilità religiosa degli individui¹³⁴.

Forse – qualora si stimi che la libertà religiosa e non certo il sentimento vada annoverata tra i beni costituzionalmente rilevanti, degni di una protezione specifica – sarà ipotizzabile un intervento legislativo che appresti una tutela limitata a quei comportamenti sicuramente riconducibili all'art. 19 Cost.¹³⁵, sia pure nell'interpretazione allargata che sembra prevalere nell'ordinamento e porta a considerare quella religiosa «come la libertà di cui l'uomo deve godere, in relazione ai suoi convincimenti etici, delle relative esplicitazioni nel campo sociale, siano essi fondati su principi religiosi, ovvero su principi di carattere filosofico»¹³⁶.

¹³³ Cfr. F.C. PALAZZO, «I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione», in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, 466-468, per il quale i valori ideali come il sentimento religioso, pur corrispondendo ad un bisogno umano individuale, non sono tali «da condizionare lo sviluppo o la strutturazione della personalità in modo diverso, e più decisivo, di quanto avvenga per ogni aspirazione o tendenza psicologicamente non indifferente». Ciò ne escluderebbe la necessità di tutela in un sistema che sia preordinato alla realizzazione del principio della sanzione penale quale *ultima ratio*.

Tuttavia vi è da osservare – come opportunamente rilevato da altra dottrina – che la Consulta «sembra voler fissare un principio (doverosità della tutela penale del sentimento religioso a regime sanzionatorio “mite”) mirato a vincolare il futuro legislatore». Così G. CASUSCELLI, «L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale» in materia di vilipendio della religione» cit., 1003.

¹³⁴ Tutela della sensibilità religiosa – la cui definizione mantiene anch'essa un ambito di indeterminatezza – che potrà ritagliarsi uno spazio di tutela, non certo penale, in quei settori quali quello della pubblicità commerciale dove la specificità del veicolo di comunicazione impone una maggiore attenzione verso i messaggi che investono le convinzioni profonde dei cittadini.

In tale ordine di idee si inseriscono le iniziative che a vario livello tendono a far sì che la *réclame* non offenda i convincimenti religiosi o ideali dei singoli e non evochi discriminazioni tali da offendere la dignità degli stessi. Sul punto v. A. VITALE, «Tutela della sensibilità religiosa» in *Dig. disc. pub.*, vol. XV, Torino, Utet, 1999, 391 e ss. nonché R. BOTTA, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale. Lezioni di diritto ecclesiastico per il triennio con appendice bibliografica e normativa*, Torino, Giappichelli, 2002, 285 e ss.

¹³⁵ Cfr. P. LOJACONO, «La tutela della libertà religiosa dei prigionieri di guerra (una norma “sconosciuta”, ma significativa: l'art. 213 del codice penale militare di guerra italiano)», in *Dir. fam.*, 2002, 193-195, per il quale l'art. 213 del codice penale militare di guerra – «che si caratterizza per la sua idoneità a realizzare in concreto, nell'ambito di soggezione captiva ... il riconoscimento *erga omnes* del diritto di libertà religiosa» – «ha anche un valore programmatico quale archetipo di una possibile normativa futura volta a sostituire l'attuale disciplina sulla difesa dei culti con un nuovo complesso di regole che abbia come scopo la tutela di tutte le opzioni religiose ed ideologiche».

¹³⁶ L. SPINELLI, «Nuove tendenze della libertà religiosa», in II Convegno nazionale di Diritto ecclesiastico, Siena, 27-29 novembre 1980, *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, Milano, Giuffrè, 1981, 509.

A questo riguardo si registrano tendenze contrastanti anche se concordi nel giudizio sostanzialmente negativo nei confronti del sistema delineato dal codice del 1930. Da una parte per alcuni è fondato ritenere che uno Stato veramente laico proprio «in virtù del suo fondamento pluralistico e non cognitivista» debba sottrarsi ad ogni intervento diretto, riconducendo «il fenomeno religioso nell'alveo del diritto comune»¹³⁷.

Di diverso avviso è chi ritiene – richiamandosi, tra l'altro, all'influsso del pensiero personalistico cristiano nella evoluzione in senso umanitario del diritto penale stesso¹³⁸ – che il problema dei rapporti tra laicità e diritto penale non debba essere risolto in senso semplicemente negativo e che la «tutela integrale della personalità umana nella totalità delle sue potenzialità espressive – quale preconditione essenziale dei presupposti fondativi di un ordinamento democratico che riconosce la radice antropologica del giuridico – necessita ... anche di una garanzia di protezione della libertà religiosa»¹³⁹. Secondo tale prospettiva i reati afferenti la problematica religiosa – ateismo incluso – *de lege ferenda* potrebbero inserirsi tra i delitti contro la persona, con la previsione di una sanzione simbolica e la punibilità a querela di parte¹⁴⁰.

I problemi sul tappeto sono dunque tanti ma si incentrano quasi tutti sull'interrogativo circa la legittimità del ricorso alla penalizzazione. Non bisogna infatti dimenticare che «l'importanza di un valore, direttamente o indirettamente garantito dalla Costituzione, non può trasformare la funzione del “bene giuridico”, da limite del potere punitivo del legislatore, in fonte esclusiva di un suo obbligo (costituzionale) di tutelarlo con lo strumento della *pena*, a meno di rinunciare al carattere di rimedio *estremo, efficace, più utile che dannoso*»¹⁴¹.

Non è dato preconizzare quali saranno gli esiti futuri a livello legislativo – che rientrano nell'ambito di una valutazione politico-criminale di carattere discrezionale – e soprattutto se questi avverranno in tempi brevi, posto che il progetto Nordio non sembra avere alcuna

¹³⁷ F. RIMOLI, «Tutela del sentimento religioso, principio di eguaglianza e laicità dello Stato» cit., 3347. *Contra* P. CAVANA, «Sentimento religioso (tutela penale del)», in *Enc. giur.*, vol. XXVIII (1992), Roma, Istituto della enciclopedia italiana, agg. 2002, 15 e ss., per il quale la soppressione di ogni tutela «lungi dal corrispondere ad istanze di laicità opererebbe invece come uno strumento di forzata secolarizzazione della coscienza sociale, discriminando i credenti nella loro pari dignità sociale».

¹³⁸ F. MANTOVANI, «Problemi della laicità nell'esperienza giuridico-penale», in G. Dalla Torre (ed.), *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea*, Torino, Giappichelli, 1993, 83 e ss. Sul tema dell'influenza del pensiero cristiano negli ordinamenti penali moderni v. altresì G. BETTIOL, «Sul diritto penale cristiano», in *Ind. pen.*, 1980, 465; F. STELLA, «Laicità dello Stato: fede e diritto penale», in G. Marinucci ed E. Dolcini (eds.), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, Giuffrè, 1985, 309 e R. MAZZOLA, «Le radici cristiane e laiche del diritto penale statuale», in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, 1309.

Per questa ottica la circostanza che il fattore religioso sia o meno suscettibile di una protezione penale deve essere stimata sotto due profili: l'esistenza di un bene giuridico astrattamente tutelabile – nell'alveo del quale ricondurre anche l'ateismo, quale convinzione che, comunque, attiene al senso più profondo della vita – e la valutazione della necessità politico-criminale della tutela in relazione al carattere di sussidiarietà dello strumento penale, visto come *extrema ratio* rispetto ad altri strumenti giuridici. Cfr. F. STELLA, «Il nuovo Concordato fra l'Italia e la Santa Sede» cit., 98 e ss.

¹³⁹ A. ROMANO, «In riferimento alla tutela penale del sentimento religioso in un società pluralista» cit., 446.

¹⁴⁰ Così. F. STELLA, «Il nuovo Concordato fra l'Italia e la Santa Sede» cit., 103-104.

Sostanzialmente a favore della tesi che prospetta una ridefinizione dei reati in materia religiosa quali offese alla persona umana ed ai suoi diritti inviolabili T. PADOVANI e L. STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, nuova ed., Bologna, il Mulino, 2002, 73-74 e da ultimo P. CAVANA, «Sentimento religioso (tutela penale del)» cit., 15.

¹⁴¹ G. MARINUCCI, «Problemi della riforma del diritto penale in Italia» cit., 367, che ritiene si possa parlare di vincolo costituzionale alla tutela penale solo in caso di imposizione espressa com'è nell'ipotesi dell'art. 13 Cost. Cfr. pure E. DOLCINI e G. MARINUCCI, «Costituzione e politica dei beni giuridici», in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1994, 373, per i quali «di fronte a comportamenti che aggrediscono beni costituzionali, al legislatore incombe l'obbligo di scoraggiare le aggressioni utilizzando l'arma della pena se e in quanto ve ne sia bisogno».

chance concreta di vedere la luce entro la fine della XIV legislatura che volge, ormai, al termine.

In ogni caso l'eventuale predisposizione di un sistema sanzionatorio a protezione di comportamenti ascrivibili alla libertà religiosa dovrà tenere conto dei delicati problemi di bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente garantiti cui si accennava, e fornire una tutela che, in ossequio ad un principio di laicità correttamente declinato, escluda ogni discriminazione tra i cittadini a seconda dell'opzione cui hanno stabilito di aderire.